



ABITAZIONE



**CONTRATTI
SEMPLICI E
CHIARI**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIRISCHI**

AB718
ALLIANZ VIVA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/12/2021

Allianz  **Viva**

INTRODUZIONE

Abitazione offre una serie di garanzie per la copertura di rischi che possono colpire l'abitazione (danni al Fabbricato e al Contenuto, Furto, Assistenza), oltre a quelli connessi alla Responsabilità civile, per danni involontariamente causati ad altri, oltre a una garanzia di Tutela Legale. Tali garanzie possono essere scelte dal cliente in maniera modulare e operano solo se richiamate espressamente in Polizza.

GUIDA ALLA LETTURA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, sui Contratti Semplici e Chiari

LEGENDA

Per rendere più chiare le condizioni di assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

LIMITI DI COPERTURA

- Box rossi per indicare limiti, franchigie, scoperti ed esclusioni

LIMITI / FRANCHIGIE / SCOPERTI / ESCLUSIONI

- Box blu a quadretti per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli

ESEMPI

- Frasi in **grassetto** per indicare le principali garanzie e condizioni di assicurabilità, obblighi di comportamento a carico del Contraente
- Parti evidenziate in grigio per indicare: clausole onerose soggette ad approvazione specifica
- Lettere maiuscole per dare evidenza alle parole contenute nel glossario

ASSISTENZA CLIENTI

Numero verde



800.11.44.33 Gratuito anche da cellulare

AREA CLIENTI

L'Area clienti le consente di accedere alla sua posizione assicurativa, di pagare i premi successivi al primo, di inviare richiesta di modifica dei propri dati anagrafici, di denunciare un Sinistro. Attivi subito il suo account su www.allianzviva.it.

INDICE

1. NORME COMUNI	4
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	4
CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE	4
CHE COSA È ASSICURATO	4
QUANDO E COME PAGARE	5
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE	5
COME SI PUÒ DISDIRE	6
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO	7
CONDIZIONI FACOLTATIVE	8
2. INCENDIO	10
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	10
LIMITI DI COPERTURA	20
CONDIZIONI FACOLTATIVE	21
3. FURTO	23
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	23
LIMITI DI COPERTURA	27
CONDIZIONI FACOLTATIVE	29
4. RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI AD ALTRI	33
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	33
LIMITI DI COPERTURA	37
CONDIZIONI FACOLTATIVE	38
5. ASSISTENZA	42
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	43
LIMITI DI COPERTURA	45
CONDIZIONI FACOLTATIVE	45
6. TUTELA LEGALE	47
GARANZIA BASE - RELATIVA SOLO ALLA DIMORA ABITUALE E/O SALTUARIA	48
GARANZIA COMPLETA - RELATIVA ALLA VITA PRIVATA	48
CONDIZIONI SEMPRE VALIDE	51
LIMITI DI COPERTURA	52
7. NORME IN CASO DI SINISTRO	53
SEZIONI: INCENDIO – FURTO	53
SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE – DANNI AD ALTRI	59
SEZIONE: ASSISTENZA	60
SEZIONE: TUTELA LEGALE	61
8. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI	64
9. GLOSSARIO	68

1. NORME COMUNI

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 1.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ

Requisiti essenziali per l'assicurabilità di un rischio e per l'efficacia del Contratto sono le seguenti:

- negli ultimi tre anni non si sono verificati sinistri causati da eventi coperti dalla Polizza;
- non esistono altre assicurazioni per i medesimi eventi coperti dalla Polizza e il Contraente non ha avuto polizze annullate per sinistri relativi ai predetti eventi.

Sono inoltre previsti criteri di assicurabilità specifici per le singole Sezioni 2 Incendio e 3 Furto a cui si rimanda per maggiori dettagli.

Ogni modifica o integrazione a criteri e requisiti previsti deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifico allegato di Polizza.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 1.2 GARANZIE ACQUISTABILI

Le Sezioni **a disposizione del Contraente** sono:

- Incendio (Danni materiali e diretti da Incendio e altre garanzie);
- Furto;
- Responsabilità civile – Danni ad altri;
- Assistenza;
- Tutela Legale.

Operano esclusivamente le Sezioni e le Garanzie indicate in Polizza e per le quali è stato pagato il relativo Premio.

Ogni garanzia opera secondo i termini e le condizioni riportati nelle apposite sezioni, con propri limiti, franchigie ed esclusioni.



QUANDO E COME PAGARE

Art. 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Premio è determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizze di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stabilito il frazionamento in più rate.

Il Premio annuo può essere frazionato, su richiesta del Contraente, in rate semestrali.

In caso di Polizza di durata poliennale, il Premio può essere versato anticipatamente in un'unica soluzione per tutto il periodo di Assicurazione.

I premi devono essere pagati presso l'Intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente ad Allianz Viva.

Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive:

- l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata;
- l'Assicurazione riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno di pagamento di tutti i premi o rate di Premio scadute e non pagate, ferme le successive scadenze;
- nel periodo di sospensione, della durata massima di 6 mesi dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata, Allianz Viva non è obbligata a fornire alcuna prestazione;
- l'Assicurazione si risolve dopo 6 mesi di sospensione dal giorno di scadenza del primo Premio o rata di Premio non pagata.

Art. 1.4 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 1.5 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Art. 1.6 DURATA E RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha durata annuale, salvo diversamente specificato.

Per i casi in cui la Legge o la Polizza si riferiscono al Periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata della Polizza.

L'Assicurazione è tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno se:

- le Parti non hanno inviato disdetta entro i termini; e
- i premi sono stati tutti regolarmente pagati.



COME SI PUÒ DISDIRE

Art. 1.7 DISDETTA

Le Parti possono disdire l'Assicurazione a ogni scadenza annuale con comunicazione scritta, con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di disdetta entro i termini, l'Assicurazione scade alle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza.

Polizza poliennale connessa a mutuo o finanziamento

Se la Polizza è stata stipulata per una durata poliennale, con Premio versato in unica soluzione, connessa a mutuo o finanziamento, in caso di surroga o estinzione dello stesso, l'Assicurato può chiedere l'annullamento anticipato della Polizza. In questo caso Allianz Viva restituisce il rateo di Premio imponibile pagato e non goduto, che corrisponde al periodo residuo fino alla scadenza originaria.

In alternativa al rimborso del Premio, il Contraente può richiedere per iscritto ad Allianz Viva, anche tramite il proprio Intermediario, di mantenere in vigore l'Assicurazione fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del beneficiario indicato. Dopo tale data, il rinnovo della Polizza ha durata annuale, salvo diversamente indicato, e Allianz Viva emette una quietanza con indicazione del Premio calcolato sul Premio alla firma in rapporto al periodo della copertura prestata.

Art. 1.8 FACOLTÀ DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Il Contraente e Allianz Viva possono recedere dal Contratto dopo la denuncia di ogni Sinistro liquidabile in base alla Polizza:

- fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo,
- con preavviso di almeno 30 giorni con comunicazione scritta.

Salvo diversa indicazione, il recesso ha effetto:

- quando scade la rata di Premio in corso, anche di frazionamento; oppure,
- quando scade la rata di Premio successiva, se la comunicazione è stata spedita dalle parti meno di 30 giorni prima.

Se nella comunicazione è indicata una data di recesso diversa da queste scadenze, Allianz Viva rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato ma non goduto, al netto delle imposte.

In caso di Assicurazione nella forma a Primo Rischio Assoluto, Allianz Viva rimborsa il rateo di Premio imponibile relativo alla parte di somma assicurata residua dopo la liquidazione dei danni subiti nel periodo di Assicurazione fino alla data di effetto del recesso.



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DI ALLIANZ VIVA ALL'INIZIO E NEL CORSO DEL CONTRATTO

Art. 1.9 DICHIARAZIONI SULLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.¹

Art. 1.10 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva se ha già stipulato o se, in corso di Contratto, stipula assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, deve comunicarlo a tutti gli Assicuratori e indicare a ciascuno il nome degli altri.²

Art. 1.11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve comunicare per iscritto ad Allianz Viva ogni aggravamento del Rischio.

¹ Articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile

² Art. 1910 del Codice Civile

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati da Allianz Viva possono causare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo o alla prestazione e la stessa cessazione dell'Assicurazione.³

Art. 1.13 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del Rischio, Allianz Viva riduce il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.⁴

Art. 1.14 CAMBIO DOMICILIO - TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI

Se il Contraente comunica che la dimora abituale o quella saltuaria vengono trasferite, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, solo se la nuova dimora sia ubicata nel territorio italiano. Dopo tale periodo la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo, fermo quanto disposto dall'art. 1.12 Aggravamento del rischio.

Art. 1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

Art. 1.16 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

(opera solo se espressamente indicato in Polizza)

Le somme assicurate, i massimali e il Premio, salvo diversamente indicato in Polizza, sono soggetti ad adeguamento automatico in proporzione alle variazioni percentuali dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (già "costo della vita"), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

L'adeguamento è fatto, per la prima volta, tramite il confronto tra l'indice del mese di giugno dell'anno precedente alla stipula della Polizza e quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni si applicano a decorrere dalla

³ Art. 1898 del Codice Civile

⁴ Art. 1897 del Codice Civile

prima scadenza annuale di Premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione. Per i successivi adeguamenti si procede allo stesso modo, prendendo come base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di Premio.

Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente e Allianz Viva possono rinunciare all'adeguamento automatico della Polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo lettera raccomandata. In caso di rinuncia all'adeguamento automatico, le somme assicurate e il Premio restano quelli che risultano dall'ultimo adeguamento fatto.

Non sono soggetti ad adeguamento:

- franchigie, scoperti, minimi e massimi risarcimenti;
- polizze a Premio unico anticipato;
- tutte le prestazioni della Sezione Assistenza.

2. INCENDIO

Danni materiali e diretti da Incendio e altre garanzie.
Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 2.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione opera se i Fabbricati/Locali assicurabili o che contengono le cose assicurabili per questa Sezione hanno le seguenti caratteristiche:

- si trovano nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e hanno Strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili. Sono tollerati e pertanto non hanno influenza sulle caratteristiche del rischio:
 - il manto di copertura del Tetto in tegole bituminose o materiali combustibili, se applicato a strutture costruite in materiali incombustibili;
 - i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali, se aderenti a strutture continue costruite in materiali incombustibili e se rivestiti esternamente da uno strato di intonaco incombustibile;
- sono adibiti ad abitazioni civili e la restante parte del Fabbricato deve essere adibito ad abitazioni civili o a uffici per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani e nel residuo terzo non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, industrie, depositi di infiammabili, discoteche, nights e depositi agricoli.

Ogni modifica o integrazione alle condizioni che precedono deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifico allegato di Polizza.

Art. 2.2 BENI ASSICURABILI

Fatto salvo il rispetto dell'art. 2.1 Criteri di assicurabilità, il Contraente può assicurare:

- Fabbriato o Rischio locativo;
- Contenuto;
- Ricorso terzi.

L'Assicurazione opera esclusivamente per i beni indicati in Polizza e per i quali è stato pagato il relativo Premio.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 2.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva indennizza l'Assicurato, nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza per ciascun sinistro, i danni materiali e diretti **ai beni assicurati indicati in Polizza (Fabbriato e/o Contenuto) causati da:**

INCENDIO

- 1) **Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione, Scoppio e onda sonora;**
- 2) **fumo, gas, vapori:**
 - fuoriusciti per guasto improvviso e accidentale negli impianti termici, idraulici o di condizionamento; oppure
 - sviluppatisi da incendio che ha colpito i beni assicurati o altri enti posti entro 25 metri da essi;
- 3) **guasti** causati per impedire, fermare o limitare i danni alle cose assicurate;
- 4) **caduta di ascensori**, montacarichi e simili, **antenne** radio/televisive, compresi i danni subiti dagli stessi;
- 5) **caduta o urto accidentale di aeromobili**, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti;
- 6) **urto di veicoli** e natanti che non appartengono all'Assicurato, in transito su strade pubbliche o su corsi d'acqua;
- 7) **perdita del combustibile**, in conseguenza di un rischio Assicurato da questa Sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento.

Limite di indennizzo: 2.000,00 euro.

- 8) **rottura delle lastre** di cristallo, mezzo cristallo e vetro che sono parte del Fabbriato e/o del Contenuto, nonché per la quota parte del Fabbriato di proprietà comune.

Limite di indennizzo: 2.000,00 euro.

Esclusioni: danni che si verificano durante traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di opera; danni che derivano da difettosa installazione e da vizio di costruzione.

- 9) **se è Assicurato il Contenuto, deterioramento di generi alimentari** conservati in apparecchi di refrigerazione nella Dimora abituale, per mancata o anormale produzione del freddo.

Limite di indennizzo: 300,00 euro.

- 10) **incendio delle cose indicate nel Contenuto** portate dall'Assicurato e dai suoi famigliari in alberghi, pensioni o altri locali tutti nel territorio italiano, che non sono loro dimora saltuaria, solo per il tempo di loro permanenza.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata per il Contenuto.

- 11) **incendio delle cose indicate nel Contenuto** quando sono temporaneamente depositate presso terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata per il Contenuto.

- 12) **perdita o distruzione di gioielli**, preziosi, denaro, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni, a seguito di un rischio Assicurato da questa Sezione, quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau in Istituti di credito o di pegno nel territorio italiano.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata per il Contenuto della dimora abituale.

EVENTI ATMOSFERICI

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:

- 13) trombe d'aria, tempeste, uragani, bufere, grandine, vento; caduta di alberi e urto di cose trascinate o provocati dalla violenza di detti eventi atmosferici. La garanzia comprende i danni da bagnamento che si verificano all'interno del Fabbricato, se direttamente causati dalla violenza di detti eventi, attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti.

Sono compresi i danni:

- **da sovraccarico di neve** sui tetti o sulle coperture, compresi i danni di bagnamento che si verificano all'interno del Fabbricato, se avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne, per effetto del peso della neve;
- **da gelo** che provoca la rottura di impianti di riscaldamento, idrici, igienici o tubazioni in genere di pertinenza del Fabbricato Assicurato

Limite di indennizzo: a Primo rischio assoluto di 3.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo.

Esclusione: i danni causati a fabbricati senza impianto di riscaldamento o con impianto non funzionante da oltre 48 ore consecutive prima del Sinistro, alle tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato

- **a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati**, causati dai citati eventi atmosferici.

Limite di indennizzo: 15.000,00 euro

Scoperto: 10% dell'indennizzo con il minimo di 250,00 euro per Sinistro.

Esclusione: sovraccarico neve e danni al relativo Contenuto

- **a manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento**, causati dalla grandine

Limite di indennizzo: 1% del valore Assicurato per il Fabbricato.

- **a tende frangisole esterne**, installate su strutture fisse

Limite di indennizzo: 1.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo

Esclusione: del sovraccarico neve.

Per tutte le garanzie previste dal punto 13) di questo articolo:

Franchigia: 100,00 euro per Sinistro, salvo quanto già previsto per i danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti da uno o più lati.

Esclusioni:

- a baracche in legno o plastica, verande, coperture pressostatiche, serre e installazioni simili e a quanto in essi riposto; a pannelli solari e fotovoltaici; a lucernari e vetrate non in vetro antisfondamento;
- a fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, e a quanto in essi Contenuto;
- a enti mobili all'aperto e installazioni esterne come recinzioni non in muratura, antenne che non siano stabilmente fissate al Fabbricato;
- ad alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- da sovraccarico neve:
 - o all'impermeabilizzazione, a tettoie e a serramenti se il loro danneggiamento non avviene insieme al crollo totale o parziale del Fabbricato,
 - o a fabbricati aperti da uno o più lati,
 - o a fabbricati che non risultano conformi alle vigenti norme sui sovraccarichi di neve;
- da bagnamento all'interno del Fabbricato, che non è causato direttamente dalla caduta di neve, pioggia o grandine attraverso rotture provocate al tetto, alle coperture, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici;
- danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua.

14) infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo (salvo quanto previsto dal precedente punto 13) a seguito di:

- brecce o lesioni verificatesi nel tetto e nelle coperture;
- ingorgo o traboccamento dovuto a rottura delle grondaie, dei pluviali o dei condotti di scarico.

Limite di indennizzo: 20.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Franchigia: 150,00 euro per Sinistro.
Esclusioni: danni che derivano da formazioni di ruscelli e accumuli esterni di acqua.

ATTI VANDALICI E DOLOSI

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
15) atti vandalici e dolosi avvenuti anche in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, anche a mezzo di ordigni esplosivi, compresi i danni materiali causati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

Franchigia: 100,00 euro per Sinistro.

Esclusioni:

- danni di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;
- danni di furto, rapina/estorsione, saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;
- danni causati da atti di guerra, anche civile, con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare o abusiva, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- danni di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- danni di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware.

16) guasti causati dai ladri a fissi e infissi

Limite di indennizzo: 2.000,00 euro per Sinistro e anno assicurativo

Questa estensione non opera se nel Contratto è operante la Sezione Furto

DANNI DA ACQUA

L'Assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da:
17) acqua condotta fuoriuscita per causa accidentale a seguito di rottura, occlusione, traboccamento o guasto di:

- impianti idrici, igienici, tecnici e di condizionamento installati nel Fabbricato o comunque di pertinenza dello stesso, inclusi quelli interrati,
- di apparecchiature o macchine collegate a condutture d'acqua che si trovano nell'abitazione stessa.

Franchigia: 100,00 euro per Sinistro.

Sono comprese **le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni** e i relativi raccordi e per demolire e ripristinare le parti murarie. La garanzia è operante anche per le tubazioni del gas, di competenza dell'Assicurato, in caso di dispersione dai relativi impianti di distribuzione, se accertata dall'Azienda erogatrice.

Limite di indennizzo: 2% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 2.500,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo.

Franchigia: 100,00 euro per ogni Sinistro.

Esclusione: spese per rendere l'impianto conforme alle normative vigenti in materia.

Franchigia: quando il Sinistro riguarda contemporaneamente le garanzie "acqua condotta" e "spese per la ricerca e riparazione dei guasti", è applicata un'unica Franchigia di 150,00 euro per Sinistro.

Esclusione: spese per ricercare e riparare o eliminare il guasto a seguito di rottura, dovuta a gelo, di tubature installate o interrate all'esterno del Fabbricato.

FENOMENO ELETTRICO

18) azione di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici provocati da qualunque causa, compresi i danni ad apparecchiature e componenti elettronici.

Limite di indennizzo: 10.000,00 euro a Primo rischio assoluto per Sinistro e per anno assicurativo

Franchigia: 200,00 euro per Sinistro.

Art. 2.4 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva, inoltre, indennizza l'Assicurato di un **importo aggiuntivo fino al 20% di quello liquidabile a termini di Polizza** per il danno materiale e diretto per:

- a) spese necessarie per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro;
- b) mancato godimento dei locali o la perdita degli affitti, per il periodo necessario al loro ripristino, fino a 1 anno;
- c) spese di trasferimento e soggiorno in albergo o residence per sé e per le persone conviventi;
- d) onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti;
- e) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- f) spese per rimuovere e ricollocare il Contenuto;
- g) spese per rifare i documenti di famiglia.

Art. 2.5 LIMITI DI INDENNIZZO

(operante solo se Assicurato e indicato in Polizza il Contenuto e pagato il relativo Premio)

In caso di Sinistro indennizzabile, **della somma assicurata per il Contenuto Allianz Viva paga fino:**

- a) a 30.000,00 euro per singolo oggetto per: pellicce, oggetti d'arte (escluse raccolte e collezioni), oggetti e servizi di argenteria;
- b) al 50% con il massimo di 30.000,00 euro per preziosi e valori, raccolte e collezioni, dovunque riposti.

Se questi beni sono custoditi in Cassaforte o Armadio corazzato, il limite non è applicato. Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

- c) al 10% con il massimo di 2.000,00 euro per il denaro;
- d) al 10% per: mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette e ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati.

Art. 2.6 RISCHIO LOCATIVO – DANNI AI LOCALI IN AFFITTO

(operante solo se il Contraente è locatario dei locali assicurati e se indicato in Polizza e pagato il relativo Premio)

Allianz Viva tiene indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare per i danni materiali e diretti ai locali che occupa in locazione, in caso di sua responsabilità per legge⁵, a seguito di un sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, nei limiti della somma assicurata e fermo quanto previsto dall'art. 7.1.6 Deroga alla proporzionale.

Art. 2.7 RICORSO TERZI – VICINI E LOCATARI

(operante solo se indicato in Polizza e pagato il relativo Premio)

Per ogni anno assicurativo e nel limite del massimale indicato in Polizza, Allianz Viva risponde delle somme che **l'Assicurato è tenuto a pagare per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti causati a cose di terzi (vicini e locatari) a seguito di un Sinistro indennizzabile in base alla presente Sezione.**

Questa garanzia è prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile.

⁵ Articoli.1588, 1589 e 1611 del Codice Civile

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo di beni nel limite del 10% del massimale indicato.

Esclusioni:

- danni a cose che l'Assicurato ha in consegna, custodia o detiene a qualsiasi titolo;
- danni di qualsiasi natura che derivano da inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, ogni altro parente o affine se con lui convivente;
- se l'Assicurato non è una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società che, rispetto all'Assicurato non persona fisica, sono qualificate come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, e gli amministratori delle stesse.

Art. 2.8 COLPA GRAVE – DOLO

In deroga dell'art. 1900 del Codice civile, sono indennizzati anche i danni causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato e i danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono rispondere per Legge.

Art. 2.9 BUONA FEDE

A parziale deroga dell'art. 1.9 Dichiarazione sulle circostanze del rischio, in caso di:

- dichiarazioni inesatte o incomplete sul rischio rilasciate dal Contraente all'atto della stipula della Polizza o durante il corso dell'Assicurazione;
- mancata dichiarazione di aggravamento di rischio avvenuta nel corso dell'Assicurazione,

il Contraente non perde il diritto all'indennizzo se tali omissioni o dichiarazioni inesatte o incomplete sono state fatte in buona fede e senza dolo.

Il Contraente dovrà pagare ad Allianz Viva il maggior Premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva, da quando la circostanza aggravante si è manifestata.

Art. 2.10 FORMA ASSICURATIVA

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione Danni ai locali può essere prestata in una delle seguenti forme:

- **a Valore Intero**

Forma assicurativa che comporta, in caso di Sinistro, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato⁶ se dalle stime risulta che il valore a nuovo delle Cose al momento del Sinistro eccede le somme assicurate, come normato all'art. 7.1.6 Deroga alla regola proporzionale.

ESEMPI "VALORE INTERO"

1° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene oltre la percentuale prevista dall'Art. 7.1.6 Deroga alla proporzionale

Somma Assicurata (S.A.) Fabbricato = 100.000

Valore Effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 150.000

Danno accertato (D.A) subito dal Fabbricato = 50.000

Verifica dell'adeguatezza della somma assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(150.000 - 100.000) / 150.000 \times 100 = 33,33\%$

(> 15% di cui all'art. 7.1.6) => si applica la regola proporzionale, pertanto:

Danno Indennizzabile = D.A. $\times 66,67\% = 50.000 \times 66,67\% = 33.330$

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, franchigie e scoperti.

I valori sono espressi in euro.

2° Esempio Somma Assicurata inferiore al Valore Effettivo del bene entro la percentuale prevista dall'Art. 7.1.6 Deroga alla proporzionale

Somma assicurata (S.A.) Fabbricato = 99.000

Valore effettivo (V.E.) di ricostruzione a nuovo del Fabbricato al momento del sinistro = 110.000

Danno accertato (D.A) subito dal Fabbricato = 50.000

Verifica dell'adeguatezza della somma assicurata:

$(V.E. - S.A.) / V.E. \times 100$, cioè: $(110.000 - 99.000) / 110.000 \times 100 = 10\%$

(< 15% di cui all'art. 7.1.6) => non si applica la regola proporzionale, pertanto

Danno Indennizzabile = Danno accertato = 50.000

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, franchigie e scoperti

I valori sono espressi in euro.

⁶ Art. 1907 del Codice Civile

- **a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)**

Forma assicurativa in base alla quale l'indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ESEMPIO "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)"

Somma Assicurata a PRA 100.000,00

Valore effettivo di ricostruzione a nuovo del
Fabbricato al momento del sinistro 150.000,00*

Danno accertato 90.000,00

Danno indennizzabile 90.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, franchigie e scoperti.

* non viene applicata la regola proporzionale

I valori sono espressi in euro

Opera la Forma assicurativa scelta dal Contraente e indicata in Polizza per ogni bene Assicurato.

Art. 2.11 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (spese di salvataggio), per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente Sezione, per annualità assicurativa.

**COME SI PUÒ DISDIRE****Art. 2.12 FACOLTÀ DI RECESSO PER ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1.7 Disdetta e 1.8 Facoltà di recesso in caso di sinistro della Sezione 1 - Norme comuni, le Parti possono recedere esclusivamente dalle garanzie "atti di terrorismo e sabotaggio" in qualsiasi momento con preavviso di 30 (trenta) giorni.

Contestualmente al recesso, Allianz Viva rimborsa pro-rata il Premio imponibile pagato e non goduto previsto per la copertura relativa agli atti di terrorismo e sabotaggio, calcolato al tasso imponibile dello 0,05% (promille) già compreso in quelli indicati in Polizza.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.13 FRANCHIGIA

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella Sezione "Tabella riassuntiva Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti".

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto.

1° ESEMPIO

Sinistro da Acqua condotta.

Franchigia prevista dalle Condizioni di Assicurazione: 100,00

Danno indennizzabile: 1.000,00

Calcolo dell'indennizzo:

$1.000,00 - 100,00$ (franchigia) => **Indennizzo** = 900,00

2° ESEMPIO

Sinistro da Eventi atmosferici a tettoie (punto 13) dell'art. 2.2)

Limite di indennizzo: 2.000,00

Scoperto: 10% con il minimo di 250,00

Danno indennizzabile 15.000,00

Calcolo dell'indennizzo:

$2.000,00 - 250,00$ (minimo dello scoperto) => **Indennizzo** = 1.750,00

I valori sono espressi in euro

Art. 2.14 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) determinati da dolo dell'Assicurato o del Contraente e, quando questi non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- b) determinati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- c) determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma, a meno che non siano state causate da azione diretta del fulmine;

- d) indiretti, quali: cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale e in genere qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precedentemente indicato all'art. 2.4 Aumento dell'indennizzo;
- e) che si sono verificati in occasione di esplosione o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;
- f) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane o cedimenti del terreno, valanghe e slavine, se il sinistro è in rapporto con tali eventi.

CONDIZIONI FACOLTATIVE (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

A – GARANZIA LIMITATA PER IL FABBRICATO

A parziale deroga dell'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione, della Sezione Incendio, l'Assicurazione per il Fabbricato indicato in Polizza è limitata alle garanzie:

- **incendio, fulmine, esplosione e scoppio.**

B – EVENTI ATMOSFERICI PER PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI - GARANZIA A VALORE INTERO

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni di cui al punto 13) dell'art.2.2 Oggetto dell'Assicurazione, Allianz Viva indennizza i danni subiti da pannelli solari, se conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, se conformi alle norme UNI EN 61215.

Limite di indennizzo: 20.000,00 euro, nella forma assicurativa a Valore Intero, per Sinistro e per anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 500,00 euro. L'importo a carico dell'Assicurato così calcolato sul danno indennizzabile sostituisce la Franchigia di cui al punto 13) dell'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione

C – EVENTI ATMOSFERICI PER PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI - GARANZIA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

A parziale deroga di quanto previsto alle Esclusioni di cui al punto 13) dell'art.2.2

Oggetto dell'Assicurazione, Allianz Viva indennizza i danni subiti da pannelli solari, se conformi alle norme UNI EN 12975 e 12976, e da pannelli fotovoltaici, se conformi alle norme UNI EN 61215.

Limite di indennizzo: 20.000,00 euro, nella forma assicurativa a Primo rischio Assoluto, per Sinistro e per anno assicurativo.

Scoperto: 10% con il minimo di 500,00 euro. L'importo a carico dell'Assicurato così calcolato sul danno indennizzabile sostituisce la Franchigia di cui al punto 13) dell'art. 2.2 Oggetto dell'Assicurazione.

1 – VINCOLO

Se dal frontespizio di Polizza risulta che il Contratto è vincolato, in mancanza di altro testo appositamente scritto vale il seguente, che è allegato alla Polizza.

La presente Polizza è vincolata, limitatamente al Fabbricato o porzione di Fabbricato, sino alla scadenza del mutuo o estinzione dello stesso, a favore dell'Istituto richiamato nel frontespizio di Polizza.

Pertanto, Allianz Viva si obbliga:

- a) a riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- b) a conservarlo inalterato, nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originarie;
- c) a non liquidare alcun indennizzo, se non con il concorso e il consenso scritto dell'Istituto;
- d) a pagare direttamente all'Istituto l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte dell'Istituto stesso;
- e) a notificare all'Istituto, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte del Contraente, dei premi tutti di Assicurazione e a considerare valida ed efficace la Polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui la lettera raccomandata è stata consegnata all'Ufficio postale; l'Istituto, ricevuta la comunicazione, potrà provvedere al relativo versamento del Premio in sostituzione del Contraente;
- f) a non apportare alla Polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Istituto e a notificare all'Istituto stesso, tutte le eventuali circostanze che menomassero la validità ed efficacia dell'Assicurazione.

3. FURTO

Questa Sezione opera solo se richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 3.1 CRITERI DI ASSICURABILITÀ

L'Assicurazione Furto opera se i mezzi di chiusura sono conformi a quanto dichiarato in Polizza.

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate hanno queste caratteristiche:

- a) le pareti, i pavimenti e i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:
 - serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali di solito impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili solo dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate (sono tali anche quelle fatte di robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

In caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non operano mentre l'Assicurato, o i familiari o le persone conviventi sono in casa oppure non sono conformi a quanto indicato sopra
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l'abitazione assicurata,;

Allianz Viva paga all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato come da Polizza; il 20% è a carico dell'Assicurato. Lo scoperto non è applicato se le difformità dei mezzi di protezione e chiusura non riguardano gli accessi utilizzati dai ladri per introdursi nei locali.

Ogni modifica o integrazione alle condizioni che precedono deve essere esplicitamente concordata tra le Parti, mediante specifico allegato di Polizza.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 3.2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva indennizza, per ogni anno assicurativo e nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza per il Contenuto, i **danni materiali e diretti per la perdita del Contenuto**, che si trova nei locali dell'abitazione indicata in Polizza e delle relative pertinenze, a causa di furto, **se i ladri si sono introdotti nei locali assicurati**:

- a) **con rottura o scasso delle difese** poste a protezione dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, se tali difese e mezzi di chiusura hanno almeno le caratteristiche indicate dalla descrizione indicata dall'art. 3.1 Criteri di Assicurabilità, o praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- b) **con uso di chiavi false**, grimaldelli o arnesi simili;
- c) con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, se l'Assicurato ne ha denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità prima del sinistro. **L'Assicurazione vale fino alle ore 24:00 del terzo giorno** successivo alla denuncia. Se è stata fatta denuncia di smarrimento o sottrazione delle chiavi, Allianz Viva rimborsa le spese documentate per sostituire le serrature con altre uguali od equivalenti, le chiavi del sistema di allarme e quelle, eventualmente necessarie, per riprogrammare l'antifurto, indipendentemente dal verificarsi del furto

Limite di indennizzo: 500,00 euro per Sinistro e anno assicurativo

- d) **per via diversa da quella ordinaria** che richieda superamento di ostacoli o di ripari con uso di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- e) **in modo clandestino**, commesso da persone rimaste nei locali all'insaputa dell'Assicurato, se il furto è avvenuto, poi, quando sono attive tutte le difese esterne;
- f) **attraverso maglie di inferriate fisse** o mobili con rottura del vetro retrostante;
- g) **mentre sono presenti persone nei locali che contengono** le cose assicurate, se l'autore del furto è penetrato nei locali e ha commesso il reato all'insaputa degli occupanti stessi.

Allianz Viva indennizza i **danni** che si sono verificati **a seguito di**:

- 1) **furto commesso dai collaboratori familiari**, anche mentre svolgono le loro mansioni nell'abitazione, in servizio non continuativo e anche se non a libro paga, e l'Assicurato deve denunciarne l'infedeltà all'autorità competente.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro.

- 2) **rapina**, anche se commessa con uso di armi, avvenuta nei locali che contengono le cose assicurate, compreso il caso in cui le persone sulle quali è fatta violenza o minaccia sono prelevate dall'esterno e sono costrette a recarsi nei locali stessi;
- 3) **furto e rapina** di capi di vestiario e oggetti personali, preziosi e valori, portati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi in: alberghi, pensioni o altri locali, tutti ubicati nel territorio italiano e che non sono loro dimora saltuaria, solo durante la loro permanenza.

Limite di indennizzo: 10% della Somma assicurata per la Dimora abituale con il massimo di 1.500,00 euro.

- 4) **furto delle cose indicate nel Contenuto quando sono temporaneamente depositate presso terzi** per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa estensione è valida se la perdita è avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro.

- 5) **furto di gioielli, preziosi, denaro**, carte valori, titoli di credito, raccolte, collezioni in genere anche quando sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno nel territorio italiano fino alla somma assicurata per la dimora abituale e nei limiti di indennizzo previsti dall'art. 3.3 Limiti di indennizzo;
- 6) **guasti causati dai ladri** ai locali che contengono le cose assicurate, alle relative difese, agli impianti di prevenzione e di allarme, alle casseforti e agli armadi corazzati, durante o nel tentativo di furto o di rapina/estorsione tentati o consumati.

Limite di indennizzo: 3.000,00 euro

- 7) **scippo e rapina** di gioielli, preziosi, denaro, pellicce e altri oggetti di uso personale portati o indossati, all'esterno dell'abitazione dall'Assicurato e dalle persone conviventi, compreso il furto commesso in seguito a malore della persona derubata. Sono compresi i danni subiti dalle cose assicurate durante o nel tentativo di scippo o di rapina.

Limite di indennizzo: 10% della somma assicurata per la dimora abituale, con il limite di 800,00 euro per il denaro.

Scoperto: 10% del danno indennizzabile, con il minimo di 100,00 euro per i danni avvenuti nei Paesi Europei, fuori dal territorio italiano.

Esclusioni:

- veicoli a motore;
- per i minori di 14 anni: i danni avvenuti quando non sono in compagnia di persona maggiorenne;
- le cose non di proprietà delle persone assicurate o inerenti ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi.

Art. 3.3 LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di sinistro indennizzabile, **della somma assicurata per il Contenuto per ciascuna ubicazione assicurata** Allianz Viva paga fino:

a) a 15.000,00 euro per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;

b) al 40% con il massimo di 15.000,00 euro per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito ovunque riposti. Il limite di indennizzo è abrogato se questi beni sono custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, oppure in cassaforte o armadio corazzato, se le difese sono violate:

- con rottura o scasso;
- con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
- in occasione di rapina o estorsione anche se iniziata all'esterno dei locali.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

c) al 10% con il massimo di 2.000,00 euro per il denaro;

d) al 10% con il massimo di 1.500,00 euro per singolo oggetto: per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi e dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati.

Art. 3.4 AUMENTO DELL'INDENNIZZO

Allianz Viva, inoltre, indennizza l'Assicurato con un importo aggiuntivo, fino al 10% con il massimo di 800,00 euro di quello liquidabile come da Polizza, per rifare i documenti di famiglia e per le altre spese sostenute per potenziare i mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 3.5 FORMA ASSICURATIVA

L'Assicurazione di cui alla presente Sezione Furto è prestata a Primo Rischio Assoluto, ovvero:

- **a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)**

Forma assicurativa in base alla quale l'indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

ESEMPIO "Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)"

Somma Assicurata a PRA	20.000,00
Valore effettivo dei beni al momento del sinistro	30.000,00*
Danno accertato	15.000,00
Danno indennizzabile	15.000,00

A questo importo saranno applicati eventuali limiti, franchigie e scoperti.

* non viene applicata la regola proporzionale

I valori sono espressi in euro

Art. 3.6 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (spese di salvataggio), per nessun titolo Allianz Viva pagherà somma maggiore di quella assicurata, per ciascun Sinistro e, complessivamente per tutti i sinistri indennizzabili ai sensi della presente Sezione, per annualità assicurativa.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 3.7 SCOPERTO PER LA DIMORA SALTUARIA

In caso di danno nella Dimora saltuaria è applicato lo Scoperto del 20% sull'importo liquidato come da Polizza.

Lo Scoperto non si applica per la garanzia "Guasti causati dai ladri" di cui al punto 6) dell'art. 3.2 – Oggetto dell'Assicurazione.

Art. 3.8 DELIMITAZIONE DEGLI SCOPERTI

In caso di applicabilità di più scoperti, le loro percentuali sono unificate al 30%.

In caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'indennità è determinata senza tener conto degli scoperti che sono poi detratti dagli importi così calcolati⁷.

Art. 3.9 FRANCHIGIA

Alcune garanzie prevedono l'applicazione di specifiche Franchigie e/o Scoperti, come indicato ai singoli articoli e riepilogato nella Sezione "Tabella riassuntiva Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti".

Se opera insieme a uno Scoperto, la Franchigia si considera come minimo assoluto dello scoperto.

1° ESEMPIO

Sinistro da Scippo e Rapina (punto 7) art. 3.2).

Scoperto 10% minimo 100,00

Danno indennizzabile: 500,00

Calcolo dell'indennizzo:

500,00 – 100,00 (minimo dello scoperto) => **Indennizzo = 400,00**

2° ESEMPIO

Sinistro da Guasti causati dai ladri (punto 6) dell'art. 3.2)

Limite di indennizzo: 3.000,00

Danno indennizzabile 5.000,00

Indennizzo = 3.000,00 (limite di indennizzo)

I valori sono espressi in euro

Art. 3.10 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;
- b) che si verificano in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, atti di guerra, in

⁷ ai sensi dell'art 1910 del Codice Civile

surrezioni, invasioni, ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell'atomo e da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;

c) che si verificano in occasione di eventi atmosferici, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane, slavine, se il sinistro è in rapporto con tali eventi;

d) agevolati con dolo o colpa grave e quelli commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con l'Assicurato o occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
- incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità⁸, anche se non conviventi;

e) avvenuti quando i locali che contengono i beni assicurati - costituenti Dimora abituale dell'Assicurato - rimangono per più di 60 giorni consecutivi disabitati; in tal caso l'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del 60° giorno; per i beni indicati ai punti b) e c) dell'art. 3.3 Limiti di indennizzo, se non sono custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 del 16° giorno;

f) ai beni indicati all'art. 3.3 Limiti di indennizzo, punti b) e c), che si verificano nell'abitazione che costituisce dimora saltuaria dell'Assicurato, nei periodi in cui detti locali non sono abitati da parte dell'Assicurato stesso o dei suoi familiari.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

D – IMPIANTO DI ALLARME INSTALLATO DA DITTA REGISTRATA PRESSO L'I.M.Q.

Se richiamato in Polizza, l'Assicurazione furto opera se i locali assicurati sono protetti da impianti di allarme della tipologia indicata in Polizza, come di seguito descritto.

⁸ dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1, 2, 3)

Il Contraente dichiara, e la dichiarazione è essenziale per l'efficacia delle garanzie previste da questa Sezione, che:

- i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a Norme CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) e installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. (Istituto Italiano del Marchio di Qualità);
- si impegna a mantenere in perfetta efficienza l'impianto di allarme suddetto e ad attivarlo quando nei locali non ci sono persone;
- ha stipulato un regolare Contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l'I.M.Q. (Istituto Italiano del Marchio di Qualità), che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- che si impegna a far effettuare tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche solo alla ditta cui è affidata la manutenzione e, in caso di guasto, a prendere tutti i provvedimenti necessari per ripristinare l'efficienza dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Se in caso di Sinistro risulta che l'impianto di allarme era inefficiente – anche solo in parte – Allianz Viva paga il 75% dell'importo liquidabile come da Polizza; il 25% è a carico dell'Assicurato.

E – RIDUZIONE DEI LIMITI DI INDENNIZZO

A parziale deroga dell'art. 3.3 Limiti di indennizzo, in caso di sinistro indennizzabile, della somma assicurata per il Contenuto per ogni ubicazione assicurata Allianz Viva paga fino:

- a) a 8.000,00 euro per singolo oggetto per: pellicce, tappeti, quadri, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;
- b) al 20% con il massimo di 8.000,00 euro per: gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, carte valori, libretti e titoli di credito dovunque riposti. Tale limite di indennizzo è elevato a 12.000,00 euro, se questi beni siano custoditi in cassette di sicurezza o caveau di istituti di credito o di pegno, in cassaforte o armadio corazzato, se che tali difese sono violate:
 - con rottura o scasso;
 - con l'uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - in occasione di rapina o estorsione anche se iniziate all'esterno dei locali.

Per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre le relative spese;

- c) al 5% con il massimo di 700,00 euro per il denaro;
- d) al 5% con il massimo di 700,00 euro per singolo oggetto, per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi anche sportivi, dotazioni comuni, biciclette, ciclomotori di cilindrata fino a 50 c.c. riposti nelle dipendenze anche se in corpi separati.

F – ESCLUSIONE DI GIOIELLI, PREZIOSI, DENARO, ECC.

A parziale deroga dell'art. 3.2 Oggetto dell'Assicurazione, l'Assicurazione non vale per gioielli e preziosi, raccolte e collezioni in genere, denaro, carte valori, libretti e

titoli di credito. Pertanto, non operano i limiti di indennizzo di cui all'art. 3.3 Limiti di indennizzo, punti b) e c) e quelli relativi alla garanzia scippo e rapina che riguardano tali beni.

G – MEZZI DI CHIUSURA DI TIPO A

L'Assicurazione Furto opera se i mezzi di chiusura sono conformi a quanto dichiarato in Polizza.

A deroga di quanto previsto dall'art. 3.1 Criteri di assicurabilità, il Contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate hanno queste caratteristiche:

- a) le pareti, i pavimenti e i solai, confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, sono costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, che si trovano in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili normalmente dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sono difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, senza spazi aperti ("luci"), chiusi con serrature di sicurezza che azionano catenacci manovrabili solo dall'interno;
 - inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con spazi tra i ferri ("luci"), se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Queste dichiarazioni sono essenziali per l'operatività dell'Assicurazione.

In caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non operano mentre l'Assicurato, i familiari o le persone conviventi sono in casa, oppure non sono conformi a quanto indicato sopra;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile dove si trova l'abitazione assicurata,

Allianz Viva paga all'Assicurato il 75% dell'importo liquidabile come da Polizza; il restante 25% è a carico dell'Assicurato stesso.

H – IMPIANTO DI ALLARME GENERICO

Se richiamato in Polizza, l'Assicurazione furto opera se i locali assicurati sono protetti da impianti di allarme della tipologia indicata in Polizza, come di seguito descritto.

Il Contraente dichiara che i locali che contengono le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme.

Il Contraente si impegna a mantenere l'impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo quando nei suddetti locali non ci sono persone.

Se in caso di sinistro risulta che l'impianto di allarme era inefficiente – anche solo in parte – Allianz Viva paga l'80% dell'importo liquidabile come da Polizza; il restante 20% è a carico dell'Assicurato.

4. RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

Questa Sezione opera solo se espressamente richiamata in Polizza.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 4.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per quanto egli deve pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, come Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni causati involontariamente a terzi, per:

- morte,
- lesioni personali
- danneggiamenti a cose e animali,

in conseguenza di fatti avvenuti nella vita privata, in relazione a:

VITA PRIVATA

- 1) **responsabilità per fatto dei figli minori dell'Assicurato** quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile che deriva alle stesse persone per fatto dei minori affidati a loro;
- 2) **responsabilità per fatto dei figli minori causato con dolo** e di cui l'Assicurato deve rispondere;
- 3) **danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni** a seguito di guida, contraria alla volontà dei genitori, di autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti in violazione delle norme di legge per la loro guida e uso;
- 4) **partecipazione dell'Assicurato, come genitore**, alle attività della scuola e ad ogni altra attività autorizzata dalle autorità scolastiche (gite, visite, manifestazioni sportive e ricreative, ecc.), compresa la responsabilità personale che deriva da fatto degli allievi affidati alla loro sorveglianza;
- 5) **partecipazione ad attività sociali** e di volontariato, per la sola responsabilità personale

Esclusioni: danni da attività medico-sanitarie

- 6) **intossicazioni e avvelenamenti** da cibi e bevande preparati o somministrati dall'Assicurato;
- 7) **attività sportive e del tempo libero** ovunque praticate;
- 8) pratica di **hobby** quali **modellismo, bricolage, giardinaggio** compreso l'uso di motofalciatrici;
- 9) pratica del **campeggio** e uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da Incendio e Scoppio;
- 10) **proprietà e uso di biciclette**, anche con pedalata assistita, e **velocipedi** (compresi monopattini elettrici), compreso l'uso da parte degli addetti ai servizi domestici⁹;
- 11) proprietà e uso di **imbarcazioni a vela o a remi di lunghezza non superiore a 6,5 metri** e di **wind-surf**;
- 12) danni provocati dall'Assicurato, quando **trasportato** su autoveicoli di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi autoveicoli

Esclusioni: danni agli stessi veicoli

- 13) **partecipazione a gare e corse di carattere dilettantistico** e che non prevedono l'impiego di aeromobili, di veicoli a motore o natanti diversi da quelli indicati al punto 11);
- 14) **proprietà, possesso e uso di animali domestici e da cortile**, nonché di cavalli e di altri animali da sella;
- 15) **responsabilità civile delle persone che hanno in consegna temporaneamente gli animali predetti** per conto del Contraente, se queste persone non svolgono per professione tale attività;
- 16) **attività domestiche**, cioè tutti i Rischi che derivano dalla gestione della casa e della famiglia;
- 17) **responsabilità civile verso i dipendenti addetti ai servizi domestici incluso giardinaggio**:
 - come da normativa in merito all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali¹⁰, per gli infortuni da loro sofferti;
 - come da Codice civile, a titolo di risarcimento per danni che non rientrano nella disciplina relativa all'Assicurazione obbligatoria di cui sopra, causati per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente.

L'Assicurazione è efficace se, al momento del Sinistro, l'Assicurato è in regola con l'Assicurazione obbligatoria di legge. L'Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa da parte dell'I.N.P.S.¹¹;

⁹ Art. 2049 del Codice Civile

¹⁰ Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38 e successive modifiche

¹¹ Art. 14 delle Legge 12 giugno 1984 n. 222

- 18) **responsabilità civile verso gli addetti ai servizi domestici**, colf, baby-sitters, persone alla pari, non legati all'Assicurato da rapporto di lavoro dipendente o subordinato o ad esso assimilabile, per gli infortuni da loro sofferti;
- 19) **responsabilità civile delle persone indicate al punto precedente** per danni da queste involontariamente causati a terzi durante le attività svolte per conto del Contraente e dei suoi Familiari conviventi;
- 20) **proprietà, detenzione legittima e uso di armi**, anche da fuoco, per difesa, tiro a segno e a volo, fucili subacquei;
- 21) danni provocati a terzi durante **la caccia** svolta secondo la legge¹².

Esclusioni: danni derivano dalla attività della caccia se:

- l'Assicurato non possiede i requisiti di età, di abilitazione e di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, o se l'attività è svolta con mezzi non consentiti dalla legge, in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle norme;
- il Massimale Assicurato è inferiore ai minimi previsti dalla legge¹³.

Se il Rischio è già Assicurato da altra Assicurazione per le stesse garanzie, questa estensione è prestata a secondo Rischio, cioè per l'eventuale eccedenza rispetto ai massimali dell'altra copertura e comunque entro i limiti del Massimale indicato in Polizza.

GESTIONE CASA

- 22) **proprietà e/o conduzione di fabbricati** (per intero o per la quota spettante) situati in Italia, che sono Dimora Abituale, Saltuaria o temporanea dell'Assicurato – anche se non indicati nella scheda di polizza - comprese le Dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati, i parchi, i giardini anche con alberi di alto fusto e gli orti;
- 23) proprietà di **massimo una** abitazione a uso residenziale **concessa in uso o locata a terzi**, se specificata in Polizza. Tale copertura opera come indicato nella Condizione Facoltativa 1 - Abitazioni locate a terzi;
- 24) **conduzione delle abitazioni in locazione**, fuori sede (per intero o per la quota spettante), in Italia o in Europa, da parte dei figli studenti;
- 25) **lavori di ordinaria manutenzione** eseguiti in autonomia e la responsabilità civile dell'Assicurato **quale committente di lavori di straordinaria manutenzione** affidati a terzi, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, **se sono effettuati da ditte o persone in regola con i requisiti di legge**;
- 26) **caduta di antenne** televisive, radio e ricetrasmittenti, parabole telericeventi, pannelli solari o fotovoltaici;

¹² Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992

¹³ Legge n. 157 dell'11 Febbraio 1992

- 27) **danni da spargimento di acqua** e da rigurgiti di fogna;
- 28) proprietà o conduzione di **piscine**, attrezzature sportive e per il gioco, se sono pertinenti alla Dimora Abituale o saltuaria del Contraente;
- 29) **Scoppio, Implosione ed Esplosione** di apparecchi domestici, audiovisivi ed elettrodomestici;
- 30) **Scoppio o Esplosione di gas** per uso domestico;
- 31) danni materiali e diretti **causati a cose di terzi a seguito di Incendio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Limiti di indennizzo: 50.000,00 euro per ogni Sinistro.

L'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni, totali o parziali, di attività economiche o dell'utilizzo di beni nel limite del 10% del massimale indicato.

- 32) **inquinamento** conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite **a seguito di rottura accidentale** di impianti e condutture del Fabbricato Assicurato.

Limiti di indennizzo: 30.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo
Scoperto: 10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00 euro

Art. 4.2 PERSONE ASSICURATE

Per Assicurato si intende:

- il Contraente, il coniuge convivente o il convivente more uxorio;
- i componenti il suo nucleo familiare se conviventi; i figli minorenni del Contraente/Assicurato, non appartenenti al suo nucleo familiare e affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio; i minori in affidamento familiare, come da legge, solo per il periodo di affidamento;
- le persone diverse da quelle sopra indicate la cui responsabilità civile è assicurata con la Polizza.

Art. 4.3 MASSIMALE

L'Assicurazione è prestata entro il limite indicato in Polizza per Sinistro e anno assicurativo, salvo quanto previsto dall'art. 7.2.2 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art.4.4 ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura di cui all'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione vale:

- in tutto il mondo per quanto riguarda la Vita privata,
- sul territorio della Repubblica italiana per quanto riguarda la Gestione casa, salvo se diversamente previsto nelle singole coperture.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 4.5 ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi:

- a) l'Assicurato, come descritto all'art. 4.2 Persone Assicurate;
- b) i figli e i genitori dell'Assicurato come descritto 4.2 Persone Assicurate, i Familiari con essi conviventi;
- c) le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio, salvo quanto previsto ai punti 18) e 19) dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione;
- d) tutte le persone la cui responsabilità è coperta da questa Assicurazione.

L'Assicurazione non opera per i danni:

- 1) causati da atti dolosi degli Assicurati, salvo quanto previsto al punto 2) dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione;
- 2) provocati nell'esercizio delle attività professionali, commerciali, industriali;
- 3) a cose e animali che gli Assicurati hanno in consegna o custodia, o detengono per qualsiasi motivo o fine;
- 4) da Furto;
- 5) alle cose altrui da Incendio, fumo, Implosione, Esplosione e Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia, salvo quanto stabilito ai punti 9) e 31) dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione;
- 6) che derivano da proprietà, uso e guida di:
 - veicoli a motore e unità nautiche a motore da diporto, salvo quanto disposto ai punti 3), 11), 12) e 13) dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione;
 - veicoli diversi da quelli previsti dall'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione. Sono comunque esclusi veicoli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Monowheel, Segways, Hoverboards;
- 7) che derivano da proprietà, uso e guida di qualsiasi veicolo soggetto ad Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;

- 8) che derivano da proprietà o conduzione di fabbricati se conseguenti ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- 9) che derivano da proprietà e uso di esplosivi;
- 10) di cui ai punti 3) e 13) dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione, se non opera una copertura assicurativa verso terzi¹⁴ ai sensi del Codice delle Assicurazioni;
- 11) che derivano da inquinamento e/o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo che può essere oggetto di sfruttamento, salvo quanto previsto al punto 33) dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione;
- 12) che derivano da amianto o crysothile;
- 13) che risultano dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- 14) che derivano da malattie professionali da qualunque causa determinate.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

L – LIMITAZIONE ALLA PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI FABBRICATI

A parziale deroga dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione, la garanzia è limitata alla responsabilità civile che deriva all'Assicurato per danni causati ad altri in conseguenza di un fatto accidentale avvenuto in relazione alla proprietà o conduzione di fabbricati indicati in Polizza, compresi: le dipendenze, le recinzioni, gli impianti a servizio dei fabbricati stessi, i parchi e i giardini (anche se con alberi ad altro fusto), gli orti.

Dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione, pertanto, **operano solo i punti 16) (limitatamente ai rischi che derivano dalla gestione della casa), 22), 25), 26) 27), 28), 29), 30) e 31).**

M – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI FABBRICATI

A parziale deroga dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione, **la garanzia non opera per i punti 16) (limitatamente ai rischi che derivano dalla gestione della casa), 22), 25), 26) 27), 28), 29) e 30).**

¹⁴ Come previsto dal Codice delle Assicurazioni

N – ESTENSIONE GESTIONE BED & BREAKFAST

A parziale deroga dell'art. 4.5 Esclusioni, punto 2), l'Assicurazione opera per i danni causati agli ospiti nello svolgimento dell'attività, in forma non imprenditoriale, di "Bed & Breakfast", intendendosi per tali le attività di alloggio e prima colazione con carattere saltuario o ricorrente in periodi stagionali, svolta nella Dimora Abituale del Contraente o nei locali ad essa direttamente comunicanti o nelle eventuali Dipendenze, avvalendosi della normale organizzazione familiare ed esercitata in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro.

Sono **compresi** i Rischi:

- che derivano dalla somministrazione ai clienti di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, solo nei locali oggetto dell'Assicurazione;
- dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale.

Esclusioni: danni causati alle cose date in consegna e custodia all'Assicurato.
Franchigia: 100,00 euro per ogni Sinistro.

O – ESTENSIONE PROFESSIONALE INSEGNANTE

A parziale deroga dell'art. 4.5 Esclusioni, punto 2), la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato quando svolge l'attività professionale di insegnante di nido d'infanzia, scuola d'infanzia, scuola primaria.

La garanzia opera per tutte le attività connesse, quali: esercitazioni pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, eventuali lezioni di recupero effettuate al proprio domicilio.

P – FRANCHIGIA ASSOLUTA

Limitatamente ai danni a cose, prima del pagamento di ogni sinistro è applicata una Franchigia fissa e assoluta di 150,00 euro.
Questa franchigia si applica anche alle singole garanzie che prevedono specifiche franchigie, se queste sono di importo inferiore.
Se le singole garanzie prevedono, invece, specifiche franchigie di importo superiore, queste prevalgono sulla Franchigia della presente condizione.

Q - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

A parziale deroga dell'art. 4.5 Esclusioni, punto 2), la garanzia è estesa alla responsabilità civile personale dell'Assicurato dipendente, per danni involontariamente causati a terzi, se tale responsabilità non si riferisce allo svolgimento dell'attività professionale.

Franchigia: 150,00 euro per ogni Sinistro.

R – RICORSO TERZI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. 4.5 Esclusioni, punto 5) e a integrazione di quanto previsto dall'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione, punto 31), Allianz Viva risarcisce un importo aggiuntivo nel limite, a Primo rischio Assoluto, di 100.000,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, per i danni materiali e diretti causati a cose di terzi da **Incendio, Fumo, Esplosione, Scoppio** di cose dell'Assicurato o da lui detenute, anche in consegna e custodia.

S – MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 4.6 Esclusioni punto 18), limitatamente agli addetti ai servizi domestici dipendenti, la garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali.

La copertura opera se la malattia di manifesta dopo la stipula della Polizza ed è conseguenza di fatti colposi che sono stati commessi e si sono verificati per la prima volta durante la validità dell'Assicurazione.

Limiti di indennizzo:

fino al 25% del massimale previsto in Polizza per la Responsabilità Civile che rappresenta, in ogni caso, la massima esposizione di Allianz Viva:

- per più danni che derivano dal medesimo tipo di malattia professionale, anche se si sono manifestati in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia;
- per più danni che si sono verificati nel corso di uno stesso periodo di Assicurazione.

Esclusioni:

- 1) prestatori di lavoro dipendenti che hanno una ricaduta di una malattia professionale già indennizzata o non indennizzabile;
- 2) malattie professionali che derivano da:
 - mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
 - intenzionale mancata prevenzione del danno da parte dell'Assicurato, per non aver fatto riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni/che possono provocare malattie.Questa esclusione non opera per i danni che si verificano dopo il momento in cui, per porre rimedio alla situazione, sono stati intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) malattie connesse a presenza, uso, contaminazione, estrazione o manipolazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto;
- 4) casi di contagio da virus HIV, silicosi e asbestosi, encefalopatia spongiforme già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi;
- 5) malattie professionali che si manifestano dopo 12 mesi dalla fine della validità della garanzia o dalla fine del rapporto di lavoro.;

Allianz Viva ha il diritto, in ogni momento, di fare ispezioni per verifiche e controlli sui luoghi di lavoro e l'Assicurato deve dare libero accesso e fornire la documentazione necessaria.

1 – ABITAZIONI LOCATE A TERZI

(a integrazione delle Condizioni di cui alla presente Sezione, quando l'Assicurazione è riferita ad abitazioni locate a terzi)

A parziale deroga dell'art. 4.1 Oggetto dell'Assicurazione, limitatamente alle abitazioni locate a terzi espressamente indicate in Polizza, l'Assicurazione opera esclusivamente per la Responsabilità civile che deriva dalla legge:

- al Contraente nella sua qualità di proprietario del Fabbricato, compresi dipendenze, recinzioni, impianti a servizio dei fabbricati, parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e orti;
- al Locatario, nella sua qualità di conduttore del Fabbricato, compresi dipendenze, recinzioni, impianti a servizio dei fabbricati, parchi e giardini (anche se con alberi di alto fusto) e orti.

In deroga di quanto previsto dall'art. 4.5 Esclusioni punti a), b), c), d), il Contraente, quale proprietario del Fabbricato, e il locatario, quale conduttore del medesimo, sono considerati terzi tra loro.

Salvo il caso di dolo, Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa¹⁵ nei confronti del suddetto locatario, sempre che il Contraente stesso non eserciti tale azione nei suoi confronti.

¹⁵ Art. 1916 del Codice Civile

5. ASSISTENZA

Questa Sezione opera solo richiamata in Polizza.

Allianz Viva presta il servizio di Assistenza¹⁶ tramite una Struttura Organizzativa esterna, Blue Assistance S.p.A., con Sede in Torino - Via Santa Maria, 11.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal Contratto.

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamente alla Centrale Operativa che può essere contattata 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

- **dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14**
- **dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88**
- **fax +39 011.742.55.88**

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono per essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

La garanzia Assistenza opera nella **forma "Live"**, che il contraente può ampliare scegliendo una delle due condizioni facoltative **"Live Box Base"** o **"Live Box Plus"** che includono l'utilizzo della LiveBox fornita dalla società Octo Telematics Italia.

La garanzia opera solo per la forma scelta, indicata in Polizza, per la quale è versato il relativo Premio.

¹⁶In conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.



CHE COSA È ASSICURATO

ASSISTENZA LIVE

Art. 5.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Allianz Viva si obbliga a garantire le seguenti prestazioni per l'abitazione costituente dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato indicata in Polizza:

- a) **invio di un idraulico** per interventi di urgenza, quando si verificano una rottura, una otturazione o un guasto alle tubature fisse dell'impianto idraulico nell'abitazione dell'Assicurato che provocano un allagamento o una mancanza di erogazione d'acqua allo stabile.

La Centrale Operativa invia direttamente a casa dell'Assicurato un idraulico per l'intervento necessario.

Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 160,00 euro per sinistro e 350,00 euro per anno assicurativo.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa è impossibile reperire l'idraulico, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite di 175,00 euro per Sinistro, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento.

- b) **invio di un elettricista** per interventi di urgenza quando si verifica un guasto all'impianto elettrico dell'abitazione dell'Assicurato. La Centrale Operativa provvederà a inviare, direttamente a casa dell'Assicurato, un elettricista per l'intervento necessario.

Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 160,00 euro per Sinistro e 350,00 euro per anno assicurativo.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire l'elettricista, la Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite di 175,00 euro per Sinistro, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento.

- c) **invio di un fabbro** per interventi di urgenza, quando a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi di casa o mal funzionamento della serratura non è possibile entrare nella propria abitazione, oppure, quando a seguito di forzatura o tentata forzatura, non è possibile chiudere la porta d'ingresso del proprio appartamento.

La Centrale Operativa invia, direttamente a casa dell'Assicurato, un fabbro per l'intervento necessario.

Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 160,00 euro per Sinistro e di 350,00 euro per anno assicurativo.

Se per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa risulta impossibile reperire il fabbro, Allianz Viva rimborsa all'Assicurato le spese sostenute, entro il limite di 175, 00 euro per Sinistro, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data dell'intervento.

- d) **servizio di reperimento e invio di artigiani in genere:** la Centrale Operativa ricerca un artigiano che serve all'Assicurato per motivi diversi da quelli precisati ai punti a), b), c), per situazioni che non sono di emergenza o di urgenza.

Le relative spese sono interamente a carico dell'Assicurato.

- e) **servizio di segnalazione guasti:** quando è necessario segnalare un guasto avvenuto all'impianto idrico, elettrico o del gas di pertinenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa fornisce all'Assicurato i numeri di telefono delle varie aziende interessate ed eventualmente fa direttamente la segnalazione del guasto;
- f) **spese d'albergo,** se gli eventi di cui ai punti a), b), c) o altre cause di forza maggiore rendono obiettivamente inagibile l'abitazione assicurata, la Centrale Operativa prenota un hotel per conto dell'Assicurato.

Allianz Viva sostiene le spese di pernottamento e prima colazione, per l'Assicurato e il suo nucleo familiare, fino a 275,00 euro per evento.

- g) **rientro dell'Assicurato a causa di sinistro** avvenuto nella propria abitazione, se l'Assicurato è in viaggio, anche all'estero, ed è costretto ad anticipare il proprio rientro a seguito di furto, incendio o scoppio che si sono verificati nella sua abitazione, la Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato col mezzo di trasporto più idoneo.

Allianz Viva sostiene le spese di viaggio fino a 225,00 euro per evento.

- h) **servizio di sorveglianza,** se a seguito di furto o tentato furto sono stati resi inefficaci i mezzi di chiusura che garantiscono la sicurezza dei locali assicurati, la Centrale Operativa reperisce e mette a disposizione dell'Assicurato, entro 2 ore dalla sua richiesta, una guardia giurata, appartenente a organizzazione convenzionata, in attesa dell'invio degli artigiani per il ripristino dei suddetti mezzi di chiusura.

Allianz Viva sostiene la relativa spesa sino a un massimo di 10 ore di pianonamento, dopodiché il costo della guardia giurata resta a carico dell'Assicurato.

- i) **spese di trasloco:** se l'Assicurato ha necessità di effettuare lavori di ripristino della propria abitazione perché divenuta impraticabile a seguito di un Sinistro, la Centrale Operativa gli fornisce una ditta di traslochi convenzionata oppure autorizza l'Assicurato a reperirne una di propria fiducia.

Allianz Viva sostiene le relative spese fino a 1.050,00 euro per Sinistro e per anno assicurativo, con presentazione di regolari fatture entro 60 giorni dalla data del trasloco.

LIMITI DI COPERTURA



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 5.2 ESCLUSIONI

Le prestazioni assicurative non sono dovute nei seguenti casi:

- a) disposizioni delle Autorità locali che vietano o rendono impossibile la prestazione assicurativa;
 - b) guerra anche civile, con o senza dichiarazione, rivoluzioni, sommosse o tumulti popolari, saccheggi, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo, scioperi e serrate;
 - c) terremoti, inondazioni, eruzioni vulcaniche e ogni altro fenomeno naturale o atmosferico con caratteristica di calamità naturale, trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - d) sinistri causati con dolo dell'Assicurato;
 - e) sinistri che riguardano abitazioni locate a terzi;
 - f) per danni che derivano da un mancato o ritardato intervento della Centrale Operativa per cause di forza maggiore;
- sono inoltre esclusi:
- g) i costi dei materiali e dei pezzi di ricambio utilizzati per gli interventi di cui ai punti a), b), c), dell'art. 5.1 Assistenza Live.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ASSISTENZA LIVE BOX BASE

Art. 5.3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In aggiunta alle garanzie prestate con l'Assistenza Live, al Contraente è fornita la "LiveBox", nella configurazione "Live Box Base", che contiene i servizi elencati

nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia, contenute nel presente fascicolo.

“LiveBox” è di proprietà di Octo Telematics Italia che la concede in comodato d’uso come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.

In nessun caso Allianz Viva S.p.A. e la Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A. rispondono di qualsiasi danno diretto o indiretto causato dal mancato o errato funzionamento di “LiveBox”.

ASSISTENZA LIVE BOX PLUS

Art. 5.4 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In aggiunta alle garanzie prestate con l’Assistenza Live, al Contraente è fornita la “LiveBox”, nella configurazione “Live Box Plus”, che contiene i servizi elencati nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia, contenute nel presente fascicolo.

“LiveBox” è di proprietà di Octo Telematics Italia che la concede in comodato d’uso come meglio descritto nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia.

In nessun caso Allianz Viva ia S.p.A. e la Struttura Organizzativa di Blue Assistance S.p.A. rispondono di qualsiasi danno diretto o indiretto causato dal mancato o errato funzionamento di “LiveBox”.

6. TUTELA LEGALE

Allianz Viva ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale¹⁷ a:



D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (DAS), con sede a Verona, Via Enrico Fermi 9/B – Tel. 045 8378901 – Fax 045 8351023.

In via preferenziale, a DAS devono quindi essere inviate le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa ai sinistri.

Alla scadenza di ogni annualità assicurativa, Allianz Viva può cambiare partner, avvisando subito il Contraente e garantendo le medesime prestazioni previste dal Contratto.

Sono previste 2 forme alternative l'una all'altra:

- Garanzia Base
- Garanzia Completa

La garanzia opera solo per la forma scelta, indicata in Polizza e per la quale è versato il relativo Premio.



CHE COSA SI PUÒ ASSICURARE

Art. 6.1 AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Nei limiti del massimale indicato in Polizza, Allianz Viva offre la copertura delle seguenti spese che si rendono necessarie per la tutela dei diritti dell'Assicurato:

- di assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia, in caso di condanna penale;
- liquidate in favore di controparte in caso di soccombenza;
- che derivano da una transazione autorizzata da Allianz Viva;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;

¹⁷ Come previsto dal D.lgs 209/2005 – Titolo XI, Capo II, articoli 163 e 164.

- di indagini per la ricerca di prove di difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nei casi in cui una controversia che rientri in garanzia deve essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri.

Art. 6.2 PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente e delle persone che rientrano nel suo nucleo familiare come da Stato di famiglia.



CHE COSA È ASSICURATO

Art. 6.3 GARANZIA BASE - relativa solo alla dimora abituale e/o saltuaria (Opera se indicata in Polizza e pagato il relativo Premio)

Con riferimento all'art. 6.1 Ambito dell'Assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **in stretta relazione alla dimora abituale e/o saltuaria indicate in Polizza**, se:

- a) l'immobile subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) l'Assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) l'Assicurato deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione da lui stesso commissionati, quando il valore della lite è superiore a 200,00 euro;
- d) l'Assicurato deve sostenere controversie civili che riguardano luci, vedute, confini, distanze, servitù, relativi alla sua proprietà esclusiva, oppure che riguardano il Contratto di locazione se è conduttore dell'immobile, quando il valore della lite è superiore a 200,00 euro.

Art. 6.4 GARANZIA COMPLETA - relativa alla vita privata (Opera indicata in Polizza e pagato il relativo Premio)

Con riferimento all'art. 6.1 Ambito dell'Assicurazione, la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato, **nell'ambito della sua vita privata**, se:

- a) subisce danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- b) è sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- c) deve sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite è superiore a 200,00 euro.

Sono **compresi**:

- le controversie relative alla dimora abituale e/o saltuaria, se direttamente utilizzate dall'Assicurato;
- le vertenze relative a operazioni di ristrutturazione della dimora abituale e/o saltuaria, se direttamente utilizzate dall'Assicurato;
- le controversie che nascono dal Contratto di lavoro dipendente dell'Assicurato, anche con Ente Pubblico;
- i procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione, che derivano da fatti connessi con l'attività lavorativa subordinata;
- le controversie e i procedimenti che coinvolgono l'Assicurato nella veste di utilizzatore di ciclomotore o bicicletta, di pedone o di trasportato;
- le controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- le spese degli arbitri e del legale intervenuti, fino a un massimo di 6.000,00 euro per ciascun arbitro, nel caso in cui una controversia che rientra in garanzia deve essere affidata e risolta davanti a uno o più arbitri;

d) deve sostenere **controversie che riguardano richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi**, a seguito di un suo presunto comportamento illecito.

Questa copertura opera solo se il caso assicurativo è coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e a integrazione e dopo che è stato esaurito ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile, se la Polizza di Responsabilità civile, anche se esistente, non può essere attivata perché non opera nel caso specifico, questa garanzia opera a primo rischio.

Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato deve dichiarare ad Allianz Viva /DAS l'esistenza e l'operatività o meno di tale Polizza di Responsabilità civile ed esibirne copia, se richiesta da Allianz Viva /DAS;

e) è sottoposto a **procedimento penale** per delitto doloso, se le persone assicurate sono prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In questo caso Allianz Viva rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 6.7 Esclusioni lett. d), sono compresi in garanzia i procedimenti penale che derivano da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Esclusione: casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati devono denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando hanno avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Allianz Viva provvede all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nel limite massimo di 3.000,00 euro, in attesa della definizione del giudizio.

Se nei confronti degli Assicurati sono accertati, con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo, Allianz Viva richiede agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio.

- f) deve sostenere **controversie di diritto civile di natura contrattuale, con un valore di lite superiore a 500,00 euro**, che devono essere processualmente trattate ed eseguite nei Paesi dell'Unione Europea, in estensione a quanto previsto dall'art. 6.5 Estensione territoriale;
- g) deve avere assistenza nei **seguenti Atti di Volontaria Giurisdizione**:
- Ricorso per separazione consensuale tra coniugi e conseguente domanda di divorzio. La garanzia è prestata per matrimoni celebrati in Italia e se il ricorso è presentato congiuntamente dai coniugi assicurati, tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da Allianz Viva. La successiva domanda di divorzio è garantita, sempre tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi e approvato da Allianz Viva, se:
 - o la separazione consensuale si è verificata nel corso della durata del Contratto;
 - o ha dato luogo a un sinistro gestito da Allianz Viva;
 - o vi è continuità della copertura assicurativa nel periodo tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.

Il sinistro si considera unico a tutti gli effetti.

- Istanza di interdizione o inabilitazione di un parente o di un congiunto, oppure revoca di tali provvedimenti (artt. 417 e 429 Codice Civile);
- Istanza di dichiarazione di assenza o di morte presunta (artt. 49 e 58 Codice Civile) o dichiarazione di esistenza (art. 67 Codice Civile) di un parente o congiunto.

La garanzia relativa agli Atti di volontaria giurisdizione di cui al presente punto g) inizia a decorrere dopo due anni dalla stipula del Contratto.

A integrazione delle suddette garanzie e nell'ambito delle materie dalle stesse previste, Allianz Viva garantisce inoltre i seguenti servizi:

- **ConsulDAS** telefonica con numero verde 800.34.11.43. L'Assicurato può telefonare in orario d'ufficio per ottenere:
 - o consulenza legale anche al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti;
 - o chiarimenti su leggi, decreti, normativa vigenti.
- **Consultazione preventiva e assistenza** nel caso in cui l'Assicurato deve prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile o penale, previa richiesta ad Allianz Viva, tramite il numero verde 800.34.11.43.

CONDIZIONI SEMPRE VALIDE

Valide per entrambe le forme di Tutela legale.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 6.5 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

Il Sinistro si intende sorto e quindi verificato nel momento in cui una delle parti ha iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che sorgono:

- dalle ore 24:00 del giorno di stipula della Polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- dopo 2 anni dalla stipula della Polizza per gli Atti di Volontaria giurisdizione;
- dopo 90 giorni dalla stipula della Polizza negli altri casi. Se il Contratto è emesso in sostituzione o con una nuova Polizza in continuazione di analogo Contratto già attivo con DAS per i medesimi rischi, che ha avuto una durata minima di 90 giorni, l'evento è considerato in garanzia dalle 24:00 del giorno indicato nel nuovo Contratto.

La garanzia si estende ai sinistri sorti nel periodo di validità della Polizza, ma che si sono manifestati e sono stati denunciati entro 360 giorni dalla cessazione del Contratto.

Esclusione: Sinistri che derivano da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipula della Polizza, erano già stati disdetti o la cui recessione, risoluzione o modificazione erano già state chieste da uno dei contraenti.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo evento/fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

In caso di vertenza tra più persone assicurate, la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

Le vertenze, promosse da o contro più persone e aventi ad oggetto domande identiche o connesse, si considerano un sinistro unico a tutti gli effetti.



DOVE VALE LA COPERTURA

Art. 6.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

Per tutti i rischi, le garanzie riguardano i Sinistri che avvengono e devono essere processualmente trattati ed eseguiti:

- In tutti gli Stati d'Europa, nelle ipotesi di diritto al risarcimento dei danni extra-contrattuali o di procedimento penale;
- In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.

LIMITI DI COPERTURA

Validi per entrambe le forme di Tutela legale.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA

Art. 6.7 ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- a) danni che derivano da disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- b) controversie che derivano dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, aerei e veicoli a motore;
- c) controversie che si riferiscono ad abitazioni locate a terzi;
- d) materia fiscale e amministrativa;
- e) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- f) controversie che si riferiscono a beni immobili diversi dalla dimora abituale e/o saltuaria dell'Assicurato;
- g) operazioni di acquisto e costruzione di beni immobili;
- h) acquisto di beni mobili registrati;
- i) procedure arbitrali, salvo quanto previsto per la Garanzia Completa;
- j) vertenze di lavoro dipendente e procedimenti penali allo stesso connessi, quando l'Assicurato è un operatore medico o sanitario dipendente ospedaliero.

7. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 7.1 SEZIONI: INCENDIO – FURTO



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Art. 7.1.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e salvare le cose assicurate;
- b) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva anche tramite l'Area clienti, entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza¹⁸;

Se non rispetta questi obblighi può perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo¹⁹.

Deve, inoltre:

- c) in tutti i casi previsti dalla legge, fare denuncia scritta all'Autorità, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, e inviarne copia all'Intermediario o ad Allianz Viva;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro per almeno 30 giorni dalla data di denuncia del sinistro, senza avere per questo diritto ad alcuna indennità;
- e) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire la procedura di ammortamento, se la legge lo consente;
- f) fare un elenco dei danni subiti con riferimento a qualità, quantità e valore delle cose perse o danneggiate, mettere comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documentazione probatoria che possa essere richiesta da Allianz Viva o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Le spese fatte per evitare o diminuire il danno sono a carico dei Allianz Viva nei limiti di quanto previsto dalla legge²⁰.

¹⁸ Art. 1913 del Codice Civile

¹⁹ Art. 1915 del Codice Civile

²⁰ Art. 1914 del Codice Civile

Art. 7.1.2 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro l'Assicurato deve avvisare tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo Contratto.

Tuttavia, **Allianz Viva conserva il diritto di regresso nei confronti degli Assicuratori verso i quali l'Assicurato non ha fatto alcuna richiesta d'indennizzo**, per la ripartizione proporzionale in base alle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore non paga, la sua quota è ripartita fra tutti gli Assicuratori.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 7.1.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Allianz Viva e uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

Quando i due Periti sono in disaccordo o su richiesta di uno di essi, devono nominarne un terzo, che interviene soltanto in caso di disaccordo. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono divise a metà.

In caso di disaccordo, prima che le Parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa, l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.1.4 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni che risultano dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio che non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. 7.1.1 Obblighi in caso di sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determina-

re il valore che queste cose avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. 7.1.5 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

d) procedere alla stima e alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, raggiunti dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in doppia copia, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 7.1.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene Assicurato secondo i seguenti criteri:

- a) **per il Fabbricato:** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe o equivalenti caratteristiche costruttive e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti;
- b) **per il Contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del Contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. Per gli enti danneggiati, fuori uso o inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante

L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo se procede al rimpiazzo del Contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il Contenuto ed entro due anni per

il Fabbricato dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Allianz Viva.

Finché ciò non avviene Allianz Viva limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Allianz Viva procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato.

Per le **Lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e dei lampadari**, l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto.

Dagli importi indennizzabili ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.

Le **spese di demolizione e sgombero** dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente art. 7.1.6 Deroga alla proporzionale.

Art. 7.1.6 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

(non applicabile per la forma a "Primo Rischio Assoluto")

Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il **Fabbricato o per il Rischio Locativo** è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto inferiore al valore a nuovo, Allianz Viva risponde dei danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia, se i valori di esistenza stimati al momento del Sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si applica la regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale è applicata per la sola eccedenza. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse partite.

Art. 7.1.7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto alla parte d'indennizzo relativa al pregiudizio che ne deriva.**

Art. 7.1.8 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Per la forma a “Primo Rischio”, in caso di sinistro, le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo sono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile.

Allianz Viva, su richiesta del Contraente, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso si impegna a versare il relativo rateo di Premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

Se a seguito del sinistro stesso Allianz Viva decide invece di recedere dal Contratto, rimborsa il Premio imponibile non consumato sulla somma assicurata rimasta in essere.

Art. 7.1.9 TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito, è stabilito che:

- Allianz Viva, salvo diverso accordo, non paga l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire ad Allianz Viva l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, è inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali è possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 7.1.10 RACCOLTE E COLLEZIONI

Se la raccolta o collezione viene danneggiata o asportata parzialmente, Allianz Viva indennizza soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati.

Esclusioni: qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 7.1.11 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

(valida solo per la sezione Furto)

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso ad Allianz Viva appena ne abbia notizia.

Le cose recuperate diventano di proprietà di Allianz Viva se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece Allianz Viva ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente ri-

masta scoperta di Assicurazione; il resto spetta ad Allianz Viva.

Art. 7.1.12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro sarà cura solo del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni, che sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza è pagato all'Assicurato o al Contraente con il consenso dell'Assicurato stesso.

Art. 7.1.13 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) Allianz Viva non è tenuta a pagare una somma superiore a quella assicurata e indicata in Polizza, maggiorata dell'indennizzo di cui agli artt. 2.5 e 3.5 Aumento dell'indennizzo.



OBBLIGHI DI ALLIANZ VIVA

Art. 7.1.14 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, se non è stata fatta opposizione ed è stata verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del sinistro, Allianz Viva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.13 Esclusioni, lettera a) e dall'art. 3.9 Esclusioni, lettera d).

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, Allianz Viva può richiedere:

- l'attestazione del Tribunale civile sulla mancanza di procedure di fallimento, concordato preventivo e altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

Art. 7.1.15 ANTICIPO INDENNIZZI

Allianz Viva anticipa fino al 50% del presumibile indennizzo, in base alle risultanze acquisite, se:

- L'Assicurato ha rispettato gli obblighi previsti dalla Polizza;
- L'Assicurato lo richiede e sono trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del sinistro";
- il presumibile indennizzo è pari o superiore al 40% della somma assicurata;
- non ci sono vincoli, ipoteche, istruttorie penali in corso a carico dell'Assicurato.

In presenza di tali requisiti, Allianz Viva anticipa l'importo calcolato come sopra, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato.

Art. 7.1.16 RINUNCIA ALLA RIVALSA

Salvo il caso di dolo, Allianz Viva rinuncia al diritto di rivalsa²¹, nei confronti di parenti, conviventi, ospiti o collaboratori familiari, se l'Assicurato non esercita egli stesso azione di rivalsa verso i responsabili del danno.

Art. 7.2 SEZIONE: RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Art. 7.2.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) avvisare per iscritto l'Intermediario al quale è assegnata la Polizza o Allianz Viva anche tramite l'Area clienti, entro 6 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²²;
- b) fornire, nel più breve tempo possibile, le ulteriori precisazioni sulle modalità di accadimento del Sinistro, nonché i relativi documenti e gli atti giudiziari o amministrativi che ha poi ricevuto.

Se il Contraente o l'Assicurato non presenta o ritarda a presentare la denuncia di sinistro o a inviare la documentazione, Allianz Viva può rifiutare o ridurre la liquidazione del danno a causa del pregiudizio sofferto²³.

²¹ Art. 1916 del Codice Civile

²² Art. 1913 del Codice Civile

²³ Art. 1915 del Codice Civile

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 7.2.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Allianz Viva assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze civili, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale. Quando occorre, a nome dell'Assicurato designa legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e azioni che spettano all'Assicurato.

Sono a carico di Allianz Viva le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino a 1/4 del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo Massimale, le spese sono ripartite fra Allianz Viva e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese di difesa sostenute dall'Assicurato sono a carico di Allianz Viva solo se prima le ha autorizzate.

Art. 7.2.3 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia è prestata per più assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento è a ogni effetto unico, anche se più assicurati sono corresponsabili fra di loro.

Art. 7.2.4 TERMINI DI LIQUIDAZIONE

Allianz Viva liquida il danno entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un Procedimento Penale sulla causa del Sinistro, Allianz Viva liquida se dal procedimento stesso risulta che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 1) dell'art. 4.5 Esclusioni.

Art. 7.3 - SEZIONE: ASSISTENZA



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Art. 7.3.1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

Per usufruire del servizio di Assistenza, l'Assicurato deve rivolgersi esclusivamen-

te alla Centrale Operativa che può essere contattata 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno:

- **dall'Italia chiamando il numero Verde 800 19.69.14**
- **dall'estero chiamando il numero +39 011.742.56.88**
- **fax +39 011.742.55.88**

Per richiedere l'Assistenza è necessario comunicare:

- le proprie generalità;
- il numero di Polizza;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono per essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza.

La Centrale operativa ha diritto di richiedere qualsiasi documentazione a prova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere eventuali eccezioni.

Art. 7.4 SEZIONE: TUTELA LEGALE



OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Art. 7.4.1 DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

Per richiedere le prestazioni previste, l'Assicurato deve segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.34.11.43 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.

L'Assicurato deve fornire a DAS tutti gli atti e i documenti necessari come previsto dall'art. 7.4.2 Documenti necessari per la prestazione della garanzia assicurativa.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, **l'Assicurato deve far pervenire a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento che gli viene notificato tramite l'Ufficiale Giudiziario, immediatamente e comunque entro il termine utile per la sua difesa.**

Insieme alla denuncia del sinistro, l'Assicurato può indicare a DAS un legale – con sede nella stessa località dell'Autorità Giudiziaria competente a decidere la controversia – al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, quando il tentativo di definizione bonaria non ha avuto esito positivo.

Se l'Assicurato sceglie un legale che non risiede presso il Circondario del Tribunale competente, Allianz Viva garantisce gli onorari del domiciliatario, con il limite massimo di 2.000,00 euro. Questa somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato opera fin dalla fase stragiudiziale, se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS o con Allianz Viva.

Art. 7.4.2 DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

L'Assicurato deve fornire a DAS tutti gli atti e i documenti necessari.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, in base alle norme fiscali di bollo e di registro. Sono a carico dell'Assicurato tutti gli oneri fiscali che si possono eventualmente presentare nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 7.4.3 PRESCRIZIONE

I sinistri denunciati dopo due anni dalla loro insorgenza sono prescritti e comportano la perdita del diritto alla garanzia per l'Assicurato²⁴.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Art. 7.4.4 GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa incaricati.

Se una definizione bonaria non riesce e in ogni caso in cui è necessaria la difesa penale, DAS manda la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 7.4.1 Denuncia del sinistro.

La garanzia opera solo per i sinistri per i quali gli incarichi a legali e/o periti sono stati precedentemente concordati con DAS, per ogni stato della vertenza e grado del giudizio. Agli stessi l'Assicurato deve rilasciare le necessarie procure.

In caso di divergenza di opinioni tra l'Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato del giudizio, in un procedimento civile o in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale, la questione, su richiesta scritta di una delle parti, può essere demandata ad un arbitro designato d'accordo tra le parti stessi. Se tale accordo non si raggiunge, l'arbitro

²⁴ Art. 2952 del Codice Civile

è nominato dal Presidente del Tribunale competente. L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Dopo la denuncia di sinistro, **ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con DAS**. In caso contrario l'Assicurato risponde di tutti gli oneri sostenuti da DAS per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione **i casi di comprovata urgenza** – con conseguente impossibilità per l'Assicurato di chiedere preventivo benestare – che vengono ratificati da DAS, dopo aver verificato urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata di un titolo è estesa a 2 tentativi.

In caso di procedure concorsuali, la garanzia è limitata alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al credito.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 7.4.5 DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO

In caso di divergenze di opinione tra l'Assicurato e Allianz Viva sulle possibilità di esito positivo o più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice superiore, la questione, su richiesta scritta di una delle parti, può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo tra le parti. Se non si trova un tale accordo, l'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi di legge.

L'arbitro decide secondo equità e le spese di arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Se la decisione dell'arbitro è a suo sfavore, l'Assicurato può ugualmente procedere per proprio conto e rischio con la facoltà di ottenere da Allianz Viva la ruffusione delle spese incontrate e non liquidate dalla controparte, se il risultato che ha ottenuto è più favorevole, in linea di fatto e di diritto, di quello in precedenza prospettato o acquisito da Allianz Viva stessa.

In caso di disaccordo, prima che le parti si rimettano alla procedura di arbitrato, in alternativa l'Assicurato può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Art. 7.4.6 RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all'Assicurato. Spetta ad Allianz Viva quanto liquidato, a favore anche dello stesso Assicurato, giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

8. TABELLE RIASSUNTIVE LIMITI, FRANCHIGIE, SCOPERTI

Le garanzie prestate prevedono i massimali e scoperti, di seguito riportati per ogni sezione.

8.1 – SEZIONE INCENDIO		
GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE /SCOPERTI
Incendio		
Perdita di combustibile	2.000,00 per Sinistro	Non Previsti
Rottura lastre	2.000,00 per Sinistro	Non Previsti
Deterioramento generi alimentari	300,00 per Sinistro	Non Previsti
Incendio del Contenuto portato nei locali di villeggiatura	10% della somma assicurata per il Contenuto, per Sinistro	Non Previsti
Incendio del Contenuto temporaneamente presso terzi per pulitura/ riparazione/manutenzione	10% della somma assicurata per il Contenuto, per Sinistro	Non Previsti
Perdita o distruzione di gioielli, preziosi, denaro custoditi in cassette di scurezza o caveau di istituti di credito	10% della somma assicurata per il Contenuto della dimora abituale, per Sinistro	Non Previsti
Eventi atmosferici		
Gelo	3.000,00 a primo rischio assoluto per Sinistro e anno assicurativo	100,00 per Sinistro
Danni a tettoie, fabbricati o porticati aperti	15.000,00 per Sinistro	Scoperto 10% con il minimo di 250,00 per Sinistro
Danni a manufatti in materia plastica e lastre di fibro-cemento per grandine	1% del valore Assicurato per il Fabbricato	100,00 per Sinistro
Danni a tende frangisole esterne	1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo	100,00 per Sinistro
Infiltrazioni di acqua piovana	20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	150,00 per Sinistro

segue 8.1 – SEZIONE INCENDIO			
GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE /SCOPERTI	
Atti vandalici e dolosi			
Atti vandalici e dolosi	Non Previsti	100,00 per ogni Sinistro	
Guasti causati dai ladri	2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	Non Previsti	
Danni da acqua			
Acqua condotta	Non Previsti	100,00 per Sinistro	150,00 per Sinistro, in caso di unico sinistro che riguarda entrambe le garanzie
Spese per ricercare, riparare o sostituire tubazioni	2% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di 2.500 per Sinistro e per anno assicurativo.	100,00 per Sinistro	
Fenomeno elettrico	10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo	200,00 per ogni Sinistro	
Aumento dell'indennizzo Spese di demolizione e sgombero, mancato godimento dei locali, albergo, ...	Importo aggiuntivo del 20% dell'indennizzo liquidabile ai termini di Polizza.		
Limiti di Indennizzo	Della somma assicurata per il Contenuto: a) 30.000,00 per singolo oggetto: pellicce, oggetti d'arte, argenteria; b) 50% massimo 30.000,00 per preziosi, valori, raccolte; c) 10% massimo 2.000,00 per denaro; d) 10% per arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, biciclette, ciclomotori fino a 50cc riposti nelle dipendenze		
Eventi atmosferici per pannelli solari e fotovoltaici – a Valore Intero	20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 500,00	
Eventi atmosferici per pannelli solari e fotovoltaici – Primo Rischio	20.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di 500,00	

I valori sono espressi in euro

8.2 – SEZIONE FURTO		
GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE /SCOPERTI
Rifacimento chiavi, anche del sistema antifurto, a seguito di smarrimento o sottrazione	500,00 per Sinistro e per anno assicurativo	Non Previsti
Furto commesso da collaboratori familiari	10% somma assicurata con il massimo di 2.500,00 per anno assicurativo	Non Previsti
Furto e rapina di oggetti personali nei locali di villeggiatura – escluso denaro	10% somma assicurata per dimora abituale con massimo di 1.500,00 per anno assicurativo.	Non Previsti
Furto e rapina del Contenuto depositato presso terzi per pulizia e manutenzione	10% della somma assicurata con il massimo di 1.500,00 per anno assicurativo	Non Previsti
Guasti causati dai ladri	3.000,00 per anno assicurativo	Non Previsti
Scippo e rapina	10% della somma assicurata per la dimora abituale con il limite di 800,00 per il denaro per anno assicurativo	10% del danno indennizzabile, con il minimo di 100,00 per i danni avvenuti nei Paesi Europei, fuori da territorio italiano
Limiti di Indennizzo	Della somma assicurata: a) 15.000,00 per singolo oggetto: pellicce, oggetti d'arte, argenteria; b) 40% massimo 15.000 per gioielli, preziosi, raccolte, titoli di credito c) 10% massimo 2000,00 per denaro d) 10% massimo 1.500 per singolo oggetto: arredamento, vestiario, provviste, attrezzi, biciclette, ciclomotori fino a 50cc riposti nelle dipendenze.	
Aumento dell'indennizzo Rifacimento documenti di famiglia e spese per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati	Importo aggiuntivo del 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 800,00	

I valori sono espressi in euro

8.3 – SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE – Danni ad altri

GARANZIE	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIE /SCOPERTI
Danni causati a cose di terzi a seguito di Incendio delle cose dell'Assicurato	50.000,00 per sinistro	Non Previsti
Danni da inquinamento accidentale a seguito di rottura di impianti	30.000,00 per sinistro e per anno	10% del danno indennizzabile con il minimo di 2.000,00

I valori sono espressi in euro

9. GLOSSARIO

Ai termini che seguono le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

ABITAZIONE LOCATA A TERZI

Abitazione di proprietà del Contraente data in locazione, uso o comodato a terzi.

ARBITRATO

Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSICURATO

Soggetto, residente nel territorio della Repubblica Italiana, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE

Attività svolta per comporre bonariamente una controversia ed evitare il ricorso al giudice.

ATTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Atti previsti dal Codice di procedura civile mediante i quali l'Autorità Giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti. Sono caratterizzati dall'assenza di contraddittorio e per lo più sono proposti con ricorso al Giudice competente, che provvede in Camera di Consiglio con decreto motivato.

ALLIANZ VIVA

Allianz Viva S.p.A.

BED & BREAKFAST

L'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in un numero limitato di camere e posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l'eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia.

L'attività deve essere svolta al numero civico di residenza anagrafica del Contraente, ivi comprese le pertinenze.

BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA

Velocipede a due ruote dotato di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.

CASSAFORTE MURATA

Cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello di apertura a filo della parete.

CASSAFORTE NON MURATA O ARMADIO CORAZZATO

Mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati di peso inferiore ai 200 kg debbono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Testo che raccoglie i principi e le regole dell'ordinamento assicurativo (D.Lgs 209/2005).

CONTENUTO

Il complesso di beni mobili riposti nell'abitazione assicurata, nelle eventuali dipendenze, cantine, box, anche in corpi separati, se posti nella stessa ubicazione indicata in Polizza, distinto nelle seguenti voci:

- **arredamento:** mobilio e arredamento in genere dell'abitazione e tutto quanto serve per uso domestico e personale dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, dei collaboratori domestici e degli ospiti. Sono compresi: impianti di prevenzione e di allarme, impianti di illuminazione, impianti di gas, acqua e telefono, anche se di proprietà di terzi, altri impianti non considerati immobili per natura e non rientranti nella definizione di "Fabbricato", migliorie apportate dal proprietario del Fabbricato o dal locatario, tappezzerie, tinteggiature, moquette, parquet, rivestimenti in genere, controsoffittature, tende frangisole esterne, arredamento e dotazioni d'ufficio o dello studio medico o dentistico dell'Assicurato posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione.
Sono compresi anche biciclette e ciclomotori.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali che costituiscono l'abitazione;
- **oggetti d'arte:** quadri, tappeti, arazzi, sculture, statue, oggetti e mobili d'antiquariato, raccolte e collezioni d'antichità o numismatiche o filateliche, oggetti di particolare pregio e valore artistico;
- **denaro, valori e preziosi:** denaro, carte valori, libretti e titoli di credito in ge-

nera, valori bollati, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, oggetti d'oro o platino o montati su questi metalli.

CONTRAENTE

Soggetto che stipula il Contratto nell'interesse proprio o di altre persone.

CONTRAVVENZIONE

È un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., società che gestisce la garanzia Tutela Legale.

DANNI DIRETTI

Danni materiali che le cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale è prestata l'Assicurazione.

DANNO EXTRA CONTRATTUALE

Danno ingiusto che deriva da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone. Esempi: il danno subito nel corso di un incidente stradale; il danno subito alla propria abitazione; il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DANNO INDENNIZZABILE

Importo del danno calcolato (ai fini del valore a nuovo e della preesistenza, se e in quanto applicabili), sulla base delle condizioni tutte di Polizza, prima dell'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo che sono poi conteggiati per determinare l'indennizzo dovuto da Allianz Viva.

DELITTO

È un reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza, imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di

commettere un delitto.
È punito con la multa o con la reclusione.

DIMORA

ABITUALE

Abitazione che si trova nel territorio della Repubblica Italiana, corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato (o del Locatario quando l'abitazione è locata a terzi) e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

SALTUARIA

Abitazione che si trova nel territorio della Repubblica Italiana, dove l'Assicurato non dimora abitualmente e della quale dispone in qualsiasi momento.

La dimora, abituale o saltuaria, può essere di:

TIPO A:

appartamento che fa parte di un unico corpo il Fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, occupate da più famiglie, ognuna con proprio accesso interno, ma con accesso comune all'esterno del Fabbricato.

TIPO B:

villa o casa unifamiliare che potrebbe essere situata anche all'interno di altre aree accessibili ad altri fabbricati, ma con accesso indipendente dall'esterno dell'abitazione; oppure, appartamento facente parte di un unico corpo di Fabbricato costituito da abitazioni, non intercomunicanti tra loro, da più famiglie, ognuna con proprio accesso dall'esterno del Fabbricato.

DIPENDENZE E PERTINENZE

Locali quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cantine, soffitte, box, posti anche in corpi separati, se posti nella stessa ubicazione del Fabbricato Assicurato, rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio.

DIRITTO CIVILE

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE

Complesso di norma stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della

legge Penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza della legge Civile (vd. Alla voce Diritto Civile) che si può attribuire sia a persone fisiche sia a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le Parti sono soggetti provati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che, mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutti le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vd alla voce Spese di giustizia) che invece si accolla lo Stato.

DISABITAZIONE

Assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione. La disabitazione si intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.

ESPLOSIONE

Deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

FABBRICATO

Complesso dei locali, che occupano un intero immobile o parte di esso, adibiti a civile abitazione, ufficio o studio professionale, privato e intercomunicante, dell'Assicurato. Sono compresi:

- le dipendenze, anche se in corpo separato, se poste nella stessa ubicazione;
- se installati stabilmente: fissi, infissi, opere di fondazione od interrato; piscine, campi e attrezzature sportive; impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici, ascensori, montacarichi, altri impianti considerati immobili per natura o per destinazione, escluso quanto indicato sotto la definizione di "Contenuto"; le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione (inclusi moquette, parquet, parati, tinteggiature, controsoffittature, ecc), pannelli solari o fotovoltaici, affreschi, statue e mosaici che non abbiano valore artistico; recinzioni in muratura inclusi cancellate e cancelli.

Se si assicura la porzione di un immobile, è compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

FAMILIARI

Le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e il convivente more uxorio (cioè come una coppia di fatto, anche se non sposata), se residente nella stessa abitazione.

FATTO ILLECITO

Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

FISSI E INFISSI

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, e quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno Indennizzabile e che è a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

IMMOBILE

Qualsiasi Fabbricato o locale.

IMPLOSIONE

Il repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

Somma dovuta da Allianz Viva in caso di sinistro.

INSORGENZA DEL SINISTRO

Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o di verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo alla decorrenza della Polizza e, per le controversie contrattuali, deve collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza:

- nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia, non ha nulla a che fare con la data di

notificazione di quest'ultima;

- nell'Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.

INTERMEDIARIO

Persona fisica o giuridica iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

LASTRE

Lastre piane e curve di cristallo, mezzo cristallo, vetro o policarbonato comprese le relative intelaiature, specchi posti all'interno dei locali assicurati, iscrizioni e decorazioni installate su porte o finestre.

LESIONI PERSONALI COLPOSE (Art. 590 codice penale)

Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni a una persona.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo che rappresenta il massimo esborso di Allianz Viva, entro la somma assicurativa, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in Polizza.

LIVEBOX

Dispositivo elettronico autoinstallante fornito e gestito da Octo Telematics Italia S.r.l., omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5 e costituito da un'unità centrale dotata di microfono, viva voce, SIM card e un pulsante. Nella configurazione Live Box Base sono collegati al dispositivo tramite wireless un sensore fumo e due sensori allagamento; la configurazione Live Box Plus è dotata anche di due sensori anti-intrusione e due telecomandi.

MANTO DI COPERTURA DEL TETTO

Complesso degli elementi del tetto (destinati alla protezione dagli agenti atmosferici) escluse le strutture portanti, e coibentazioni, i soffitti e i rivestimenti interni.

MATERIALE INCOMBUSTIBILE

Si considerano materiali incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamme né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

MONOPATTINO

Dispositivo non autobilanciato, certificato CE ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, dotato di motore elettrico avente potenza nominale massima di 500W e di segnalatore acustico, con velocità massima di 25 km/h corrispondente alle caratteristiche costruttive specificate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019 (G.U. Serie Generale n.162 del 12.07.2019) e successiva Legge n. 28 del 08.02.2020

OCTO TELEMATICS ITALIA SRL

Società che gestisce i dati rilevati dalla LiveBox.

OMICIDIO COLPOSO (Art. 589 Codice penale)

Commette reato di Omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona.

ONERI FISCALI A CARICO DELL'ASSICURATO (valida per la Sezione Tutela legale)

Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc.)

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Si intende stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stata stipulata per una minore durata, coincide con la durata del Contratto.

POLIZZA O CONTRATTO

Documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO

Somma dovuta dal Contraente ad Allianz Viva.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di Assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, fino a raggiungere la somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo, senza applicare la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

PROCEDIMENTO PENALE

Inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, che viene notificata alla persona mediante Informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio), salvo quanto previsto per la garanzia aggiuntiva "Procedimenti penali per delitti dolosi".

RAPINA

Sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona stessa o ad altre persone o condotta di chi si faccia consegnare una somma di denaro o altre utilità, lasciando intendere di essere armato, anche senza esserlo e minacciando la vittima.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni (vedi alle voci relative) e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie. Per i delitti: reclusione, multa; per le Contravvenzioni: arresto e ammenda. I Delitti si dividono poi, in base all'elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi; mentre nelle Contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RISARCIMENTO

Somma che Allianz Viva paga al terzo danneggiato in caso di sinistro.

RISCHIO

Probabilità che si verifichi il sinistro o l'entità dei danni che possono derivarne.

SABOTAGGIO

Qualsiasi atto compiuto da chi, per motivi politici, militari, religiosi, ideologici o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati solo per impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.

SANZIONE AMMINISTRATIVA

Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vd alla voce Contravvenzioni). Può colpire sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Può consistere in una somma di denaro, oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa, ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità giudiziaria.

SCIPPO

Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.

SCOPERTO

Percentuale del Danno Indennizzabile ai termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuti ad Esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERRAMENTO

Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SPESE DI GIUSTIZIA

Spese del processo penale che sono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vd alla voce Delitto penale)

SPESE DI SOCCOMBENZA

Sono le spese che la Parte che perde una causa civile dovrà pagare alla Parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti (vd alla voce Diritto civile).

SPESE PERITALI

Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura di Blue Assistance S.p.A. – Via Santa Maria 11, Torino – tramite cui Allianz Viva presta il servizio di Assistenza, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008.

STRUTTURE PORTANTI VERTICALI

Muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni destinati a supportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del Fabbricato e i carichi dovuti al Contenuto.

TERRITORIO ITALIANO

Territorio della Repubblica italiana.

TERRORISMO

Qualunque atto, incluso l'uso della forza o della violenza o minaccia, perpetrato da parte di qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o go-

verno, commessi a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO – COPERTURA – SOLAI

- **Tetto:** il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene)
- **Copertura:** il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rivestimenti.
- **Solaio:** il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato escluse pavimentazioni e soffittature.

TRANSAZIONE

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VALORE A NUOVO O DI RIMPIAZZO

Si intende:

- per il Fabbricato o il Rischio locativo: il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il Contenuto: il costo di riparazione o, se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

VALORE INTERO

Forma assicurativa che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1907 Codice Civile, se dalle stime risulta che il valore a nuovo o di rimpiazzo delle cose al momento del sinistro eccede le somme assicurate.

VELOCIPEDI

Veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo.

VERTENZA CONTRATTUALE

Controversia insorta in merito a esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

VETRO ANTISFONDAMENTO

Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm., oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Tipo di giurisdizione che tende a costituire, modificare o estinguere uno stato personale o familiare, per la cui conclusione è necessario l'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Abitazione

Condizioni Generali di abbonamento
ai servizi Octo Telematics Italia

DEFINIZIONI

Abitazione

Si intende il luogo i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto di abbonamento e sulla polizza e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.

Assistenza tecnica

Si intende la struttura della Società dedicata al Cliente quale supporto tecnico per l'installazione e manutenzione del LiveBox.

Canone

Il canone rappresenta il corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti da OCTO Telematics Italia S.r.l..

Centro Servizi Octo Telematics: (per brevità solo Centro Servizi)

L'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati da LiveBox.

Cliente

Chi si avvale dei servizi.

Comodato

Contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Contraente

Chi sottoscrive il contratto di abbonamento ai servizi.

Contratto di adesione ai Servizi Octo Telematics Italia (per brevità solo "Contratto")

È il documento sottoscritto dalle parti che prova l'adesione ai servizi prestati ed è regolato dalle presenti condizioni generali.

Contratto assicurativo o Polizza

È il contratto regolato dalle Condizioni di Assicurazione dell'Impresa.

Impresa

Allianz Viva S.p.A.

Led

Segnala lo stato del dispositivo, l'avvenuta corretta installazione, la presenza di allarmi attivi e l'apertura del contatto in voce.

LiveBox

Dispositivo elettronico auto installante fornito e gestito dalla Società ed omologato secondo la Direttiva Europea CE 99/5 e costituito da un'unità centrale dotata di microfono, viva voce, Sim card e un pulsante; nella configurazione **Live Box Base** sono collegati al dispositivo tramite wireless un sensore fumo e due sensori allagamento; la configurazione **Live Box Plus** è dotata anche di due sensori antintrusione e due telecomandi.

Manuale di Installazione

Si intendono le istruzioni per l'installazione di LiveBox contenute all'interno della confezione o disponibili nell'area web del Cliente, comprensivo delle specifiche tecniche dei sensori forniti in dotazione

Pulsante di emergenza

Pulsante di LiveBox la cui pressione consente al Cliente di mettersi in contatto diretto con la Struttura Organizzativa.

Sbalzo di corrente

Alterazione di +/- 20% rispetto ad un valore di riferimento pari a 230V.

SIM Card GSM o GSM-GPRS

Scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno di LiveBox, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi e il servizio viva voce.

Sinistro

Evento causa del danno.

Società

La OCTO Telematics Italia S.r.l. Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A., con sede legale in Roma in Via V. Lammario 51.

Struttura Organizzativa

La società incaricata dall'Impresa di gestire i servizi di assistenza previsti dalla Polizza.

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto, regolato dalle presenti condizioni generali, ha per oggetto la concessione in comodato gratuito di LiveBox e l'erogazione dei servizi info-telematici dettagliatamente descritti negli articoli successivi in favore dei clienti dell'Impresa che intenderanno aderire al Contratto al momento della conclusione della Polizza.

Art. 2 NATURA DEL CONTRATTO, DURATA, RINNOVO E CANONE

Il presente contratto rientra nell'ambito della fornitura di servizi ed è concluso contemporaneamente alla Polizza emessa dall'Impresa e ne ha natura accessoria nonché medesima durata.

In nessun caso i servizi erogati dalla Società costituiscono condizione per l'operatività e per la copertura assicurativa del tipo responsabilità civile, incendio, scoppio, esplosione, allagamento ed altre garanzie accessorie, né tanto meno i servizi erogati dalla Società costituiscono un presupposto o condizione per l'operatività della garanzia stessa che mantiene sotto questo profilo la sua completa autonomia.

Il canone rappresenta il corrispettivo per i servizi pattuiti ed è corrisposto dall'Impresa alla Società.

Art. 3 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITÀ DI EROGAZIONE

Condizioni per l'erogazione dei servizi indicati nel presente contratto sono l'installazione e attivazione di LiveBox all'interno dell'abitazione e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 7.

Entro due ore dall'attivazione dei servizi, il Cliente riceverà dalla Società apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse il Cliente può contattare il **Servizio Clienti della Società** al numero verde **800-199898**, nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La Società inoltre si riserva di attivare ulteriori contatti (sms, e-mail, telefonate, corrispondenza) verso il Cliente per la gestione del Contratto come, a titolo esemplificativo, l'avviso di mancata installazione o attivazione di LiveBox.

La Società registra e processa gli eventi rilevati da LiveBox (data, ora, tipo di evento, richiesta assistenza) ed inviati al Centro Servizi. Tali informazioni vengono comunicate all'Impresa e potranno essere consultate dal Cliente attraverso un'area web a lui dedicata.

Pertanto, a seguito dell'installazione ed attivazione di LiveBox il Contraente riceverà, tramite sms, la *user name* e password che potrà personalizzare attraverso un

applicativo messo a sua disposizione dalla Società sul sito www.octotelematics.it.

Il Contraente firmando il Contratto:

- autorizza la Società a procedere con l'invio di LiveBox presso il recapito di spedizione indicato dal Cliente;
- rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, tutte le segnalazioni di allarme alla Struttura Organizzativa;
- autorizza la trasmissione dei dati di tutte le segnalazioni, eventi etc all'Impresa nei termini indicati dall'Informativa sul trattamento dei dati personali.

3.1 TIPOLOGIA DI SERVIZI (nella configurazione "LiveBox Base" e "Live Box Plus")

I servizi sono erogati contestualmente all'attivazione di LiveBox.

In caso di rilevazione di assenza di alimentazione elettrica il Centro Servizi inoltra un sms sul telefono cellulare del Cliente.

In caso di rilevazione di soglie critiche di fumi e allagamenti all'interno dell'Abitazione, LiveBox inoltra una segnalazione di allarme alla Struttura Organizzativa e, contestualmente, un sms sul telefono cellulare del Cliente.

Le modalità di erogazione del servizio fornito dalla Struttura Organizzativa sono dettagliate all'interno della Polizza, che il Contraente ha stipulato con l'Impresa e per la quale ha corrisposto il relativo premio.

3.2 PULSANTE EMERGENZA E SERVIZI VIVA VOCE (nella configurazione "Live Box Base" e "Live Box Plus")

Il servizio permette, attraverso la pressione del pulsante emergenza, l'avvio di una chiamata direttamente alla Struttura Organizzativa. Il servizio di assistenza è operativo 24 ore su 24, per ogni giorno dell'anno.

L'utilizzo del pulsante di emergenza consente alla Struttura Organizzativa di ricontattare il cliente nel caso in cui dovesse interrompersi la linea telefonica.

Per quanto qui non previsto si rimanda alle modalità di erogazione del servizio fornito dalla Struttura Organizzativa e dettagliate all'interno della Polizza collegata al presente contratto, che il Contraente ha stipulato con l'Impresa e per la quale ha corrisposto il relativo premio.

3.3 SERVIZIO DI ALLARME ANTI INTRUSIONE (solo nella configurazione "Live Box Plus")

Il servizio, attivato dal Cliente tramite uno dei telecomandi in dotazione, prevede l'invio di un sms sul numero di cellulare indicato dal Cliente, qualora venga rilevato un movimento tale da innescare i relativi sensori.

È onere esclusivo del Cliente verificare l'eventuale intrusione e allertare le Forze dell'Ordine.

Il Cliente potrà visualizzare all'interno della sua area web lo storico degli eventi rilevati.

Art. 4 ESTENSIONE TERRITORIALE

I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Art. 5 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI LIVEBOX

La Società invierà LiveBox presso il recapito di spedizione indicato dal Cliente.

Il corriere effettuerà due tentativi di consegna in giorni diversi. In caso di mancata consegna LiveBox rimarrà in giacenza presso la sede del corriere stesso per un periodo di 15 giorni durante i quali il Cliente potrà ritirarla, o richiedere un'ulteriore spedizione attraverso il numero dedicato o sul portale web del corriere.

In caso di ulteriore mancata consegna o ritiro, LiveBox verrà restituita alla Società.

Il Cliente potrà installare autonomamente LiveBox attenendosi alle indicazioni riportate nel manuale di installazione e attivarla entro 15 giorni dalla consegna o ritiro.

In caso di ritardata o mancata attivazione, la Società invierà un sms di notifica per sollecitare l'installazione e attivazione di LiveBox, nel precipuo interesse del Cliente.

In caso di guasto accertato dal Centro Servizi le spese per la sostituzione e/o la verifica di LiveBox sono a carico della Società fatta salva la responsabilità per dolo, colpa grave del Contraente.

Qualora venga rilevata un'anomalia su uno dei sensori installati, il Centro Servizi invierà un sms di notifica sul numero di telefono cellulare indicato nel Contratto.

Ricevuta la notifica, il Cliente deve contattare il Servizio Clienti che, in caso di conferma dell'anomalia, provvederà ad inviare il nuovo sensore all'indirizzo concordato con il Cliente stesso.

5.1 TRASFERIMENTO DI LIVEBOX

Unicamente nel caso in cui la Polizza in corso, sia sostituita per cambio ubicazio-

ne del rischio, il Contraente potrà trasferire LiveBox presso la nuova abitazione. Il rapporto contrattuale proseguirà senza soluzione di continuità con il nuovo numero di polizza.

Art. 6 RESTITUZIONE DI LIVEBOX

In caso di disdetta, risoluzione anticipata oppure nel caso di mancata prosecuzione del Contratto o del rapporto assicurativo alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il Contraente entro 30 giorni dall'evento è tenuto a disinstallare LiveBox e ad inviarla alla Società utilizzando il bollettino all'interno della confezione di LiveBox.

In caso di smarrimento del bollettino è possibile, richiedere copia del bollettino stesso inviando una mail all'indirizzo logisticaitalia@octotelematics.com. Il nuovo bollettino sarà inviato tramite e-mail.

Ai fini del computo del termine farà fede la data di invio di LiveBox come attestata dal corriere.

Qualora il Contraente non restituisca LiveBox entro il termine di cui sopra, o la restituisca non funzionante per dolo o colpa grave a lui imputabili, dovrà corrispondere alla Società a titolo di risarcimento danni l'importo di

- **€ 100,00** in caso di mancata restituzione al termine del primo anno;
- **€ 65,00** in caso di mancata restituzione al termine del secondo anno e per tutti gli anni successivi.

Non è dovuta dal contraente alcuna somma nel caso di mancata restituzione a seguito di incendio rilevato da LiveBox e contestuale sinistro denunciato all'Impresa.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra l'Impresa e la Società, resta salva la continuità della prestazione dei servizi alle stesse condizioni e sino alla scadenza dell'annualità in corso.

Art. 7 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI LIVEBOX ED OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

7.1 CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DI LIVEBOX

Le condizioni principali per il corretto funzionamento di LiveBox sono:

- corretta installazione di LiveBox secondo le indicazioni riportate nel manuale di installazione;
- presenza di segnale e corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS del gestore di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- adempimento, da parte del Cliente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

7.2 CONDIZIONI PER LA CORRETTA OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

L'operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione di LiveBox ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul Contratto siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa ed alla Società l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento di LiveBox, il Servizio Clienti informerà in tempi brevi, mediante sms, il Contraente che dovrà contattare il Servizio Clienti al numero **800-199898** per la verifica dell'anomalia riscontrata e l'eventuale risoluzione.

Art. 8 RESPONSABILITÀ: ESONERO ED ESCLUSIONI

Resta inteso che in nessun caso la Società potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei

servizi derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Cliente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS; Abitazione - Condizioni Generali Octo - ed. gennaio 2019 - Pagina 5 di 7
- assenza di segnale GSM e GSM-GPRS;
- danni causati a LiveBox dal Cliente o terzi non autorizzati;
- mancato rispetto di quanto riportato al precedente articolo 7.
- sinistro con contestuale distruzione o grave danneggiamento di LiveBox;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.
- terremoti e calamità naturali in genere;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

La Società, inoltre, non risponderà dei danni diretti e/o indiretti causati dalla errata installazione di LiveBox o da un'installazione difforme rispetto alle indicazioni riportate nel Manuale di Installazione.

Art. 9 FORO

Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, salva l'applicazione della competenza territoriale del

giudice del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente ove il medesimo rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente.

Art. 10 RECLAMI

Per eventuali Reclami il Contraente può scrivere a :

OCTO Telematics Italia S.r.l. - Via V. Lamaro 51 - 00173 Roma – Fax 199-119933


- e-mail: reclami@octotelematics.com

oppure telefonare al Servizio Clienti al numero verde **800-199898**.

Octo Telematics Italia S.r.l.

Il Legale Rappresentante

(Fabio Sbianchi)



CTO Telematics Italia S.r.l.

Cap. Sociale € 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02271550358

- N. R.E.A. RM - 1186572

Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A.

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, RECANTI IL CODICE IN MATERIA
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente che si avvale dei Servizi previsti dal presente contratto di abbonamento stipulato con OCTO Telematics Italia prende atto che i suoi dati personali sono trattati, in via autonoma tra di loro, dai seguenti titolari:

- OCTO Telematics Italia S.r.l. con sede legale in via V. Lamaro 51 - 00173 Roma;
- Allianz Viva S.p.A. Via Scarsellini 14 – 20161 Milano

Nel seguito è riportata l'informativa predisposta da OCTO Telematics Italia S.r.l. in conformità all'art. 13 del D. lgs. 196/2003 resa, per ciò che le si riferisce, anche nell'interesse dell'Impresa.

Natura dei dati trattati e finalità del trattamento

OCTO Telematics Italia tratterà dati personali, non sensibili, forniti dal Contraente o dall'Impresa (es.: dati anagrafici propri e della persona da contattare, dati veicolo, dati di polizza).

Tali dati saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali (erogazione servizi, assistenza tecnica e logistica), alla valutazione del rischio assicurativo e degli obblighi previsti dalla legge. Inoltre i dati potranno essere resi anonimi per ogni altro uso.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

Obbligo o facoltà di conferire i dati

Tutti i dati su indicati sono necessari per il regolare adempimento del contratto e il relativo conferimento ha quindi natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che il mancato conferimento, l'impossibilità di acquisire o anche la successiva richiesta di cancellazione - ove legalmente ammessa - dei dati necessari all'esecuzione del contratto, comporteranno l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.

Comunicazione, diffusione e conoscenza dei dati

I dati non verranno diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Il titolare nell'erogazione del servizio si potrà avvalere di aziende esterne alle

quali demandare la gestione dei dati; tali soggetti operano in qualità di responsabili ai sensi dell'art. 29 del codice.

I dati potranno essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, ovvero in base a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, nei limiti previsti da tali norme o provvedimenti;
- a soggetti che hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliarie al rapporto contrattuale in essere, e/o per la fornitura di servizi customizzati e a valore aggiunto o per fini statistici (si citano a titolo indicativo ma non esaustivo: banche ed istituti di credito, società di recupero crediti, ente posta o altre società fornitrici di servizi simili, Struttura Organizzativa, Istituti di vigilanza).
- ad altre società di servizi alle quali demandare, in outsourcing, la gestione tecnologica dei dati oggetto del contratto, se del caso previa nomina dei medesimi a responsabili ai sensi dell'art. 29 del codice;
- a soggetti consulenti dei titolari o dei responsabili, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la propria organizzazione;
- con riferimento ai dati registrati dal dispositivo, all'Impresa, o società da essa incaricata alla quale è stata demandata in outsourcing la gestione dei dati, la quale opera come autonomo titolare per i trattamenti di propria pertinenza. I dati comunicati o ai quali essa ha accesso sono esclusivamente lo storico degli eventi (data, ora, tipo di evento, richiesta di assistenza) utili per rilevare il rischio assicurativo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha facoltà di accedere ai dati personali che lo riguardano e può esercitare i diritti sanciti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, il cui testo è riportato per esteso nel seguito, contattando il titolare o il responsabile del trattamento secondo le indicazioni e le modalità specificate negli artt. 8 e 9 del citato decreto:

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, nonché dei responsabili e del rappresentante se designati ai sensi dell'art. 5, comma 2;

- e) dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato o di incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano, ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

Titolarità

Per l'esercizio dei diritti derivanti dal contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, il Contraente può rivolgersi al **Titolare del trattamento** OCTO

Telematics Italia S.r.l., con sede legale in via V. Lamaro 51, 00173 Roma, nella persona del legale rappresentante pro-tempore. I responsabili nominati sono conoscibili contattando la segreteria di Direzione all'indirizzo di Roma in precedenza indicato, Tel. 06/7265341 - Fax 06/72901453; o tramite la casella di posta elettronica privacy@octotelematics.com.

OCTO Telematics Italia S.r.l.

Cap. Sociale € 3.500.000,00 i.v. - N° Reg. Imp. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 02271550358 - N. R.E.A. RM - 1186572

Società a Socio Unico soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Telematics S.p.A.

Allianz Viva S.p.A.

Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano

www.allianzviva.it

Pec: allianzviva@legalmail.it



Sede legale e sede sociale in Italia Via Scarsellini, 14 - 20161 Milano.

Pec: allianzviva@legalmail.it

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA

09197520159 R.E.A. di Milano 1277308

Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990

(Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del

25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle

Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Società appartenente al gruppo

assicurativo Allianz iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018